

Rapporto parziale 2

numero

data

Dipartimento

5994 R parz.2 19 novembre 2008

ISTITUZIONI

Concerne

**della Commissione della legislazione
sui messaggi 13 novembre 2007 e 30 settembre 2008 concernenti la
Legge sulla revisione della giurisdizione amministrativa (modifica LOG)**

INDICE

1.	Le conclusioni della Commissione della legislazione.....	2
2.	Introduzione alla revisione della giurisdizione amministrativa.....	4
3.	Il primo gruppo di lavoro incaricato dal Consiglio di Stato e le sue conclusioni.....	5
4.	Il secondo gruppo di lavoro incaricato dal Consiglio di Stato e le sue conclusioni	6
5.	Il parere dell'Ordine degli avvocati	7
6.	Principi generali della riforma proposta dal Consiglio di Stato	7
7.	Le decisioni preliminari della Commissione della legislazione	8
8.	Alcuni dati statistici: la situazione attuale del servizio dei ricorsi	8
8.1.	Situazione dei ricorsi.....	9
8.2.	Ricorsi per argomento.....	9
8.3.	Tipo di ricorsi nel 2007	10
8.4.	Ricorsi entrati.....	10
8.5.	Informazione generale	11
8.6.	La situazione del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato. Riepilogo periodo dicembre 1999 fino a giugno 2008	11
9.	La situazione del Tribunale cantonale amministrativo: alcuni dati.....	17
10.	I Consiglieri di Stato e il Servizio dei ricorsi: le note a protocollo	20
11.	Gli approfondimenti in Commissione.....	21
11.1.	L'audizione del rappresentante del Consiglio di Stato.....	21
11.2.	L'audizione del presidente del Tribunale amministrativo.....	23
11.3.	L'audizione del Cancelliere e del Direttore del Servizio dei ricorsi: le note a protocollo e meglio il ruolo dei singoli Consiglieri di Stato nelle decisioni del Servizio dei ricorsi	24
12.	Risposte ad atti parlamentari.....	25
12.1.	Mozione 26 febbraio 2007 presentata da Fabio Regazzi e Oviedo Marzorini concernente la soppressione (totale o parziale) della giurisdizione del Consiglio di Stato quale autorità di ricorso	25
12.2.	Mozione 4 giugno 2007 presentata da Filippo Gianoni concernente l'introduzione nella Legge di procedura per le cause amministrative di una norma che regoli le procedure di accordo amichevole e di mediazione	26
13.	Commento delle principali modifiche legislative	27
13.1.	Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale.....	28
13.2.	Legge cantonale di applicazione alla legge federale concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri	28
13.3.	Legge sull'esercizio dei diritti politici	28
13.4.	Legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi	29
13.5.	Legge sui territori soggetti a pericoli naturali.....	29
13.6.	Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore.....	29
13.7.	Legge sull'agricoltura.....	30

13.8. Legge sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi e gassosi	30
13.9. Legge sui consorzi.....	30
13.10. Decreto legislativo regolante gli scavi all'alveo dei laghi, fiumi e torrenti.....	30
13.11. Decreto legislativo concernente la raccolta di funghi.....	31
13.12. Decreto legislativo concernente la conservazione dei musei storici e archeologici	31
13.13. Legge cantonale sul lavoro	31
13.14. Entrata in vigore	32
14. Riassunto delle principali modificazioni legislative.....	32
15. Congruenza con le Linee direttive e il Piano finanziario.....	36
16. Conclusioni	36



1. LE CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE

Votando il Popolo svizzero la modifica della Costituzione federale, si è imposto ai Cantoni di istituire tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale; giocoforza adottare il nostro sistema giudiziario alle intervenute modifiche nei termini previsti.

Il Consiglio di Stato, in data 13 novembre 2007, ha presentato il messaggio n. 5094. La Commissione della legislazione ha iniziato i suoi lavori. Dopo aver sentito i principali attori sono stati chiesti alcuni approfondimenti al Consiglio di Stato, fra gli altri le direttive che disciplinano i rapporti tra Consiglio di Stato e Servizio dei ricorsi. Le note a protocollo che contengono tali direttive sono state consegnate solo ad inizio del mese di ottobre 2008. La Commissione ha sentito ripetutamente, in più riunioni, gli attori coinvolti ed ha esaminato i dati statistici forniti. Ad inizio giugno 2008 la sottocommissione ha chiesto un complemento d'informazioni sull'attività del Servizio ricorsi per meglio comprendere con quale varietà di dossier questo servizio è confrontato; più precisamente sono stati chiesti i dati dei ricorsi suddivisi per materia. Questi dati sono stati consegnati a fine mese di settembre 2008.

All'inizio del mese di ottobre 2008 è poi stato presentato dal Consiglio di Stato un messaggio aggiuntivo contenente ulteriori nuove modifiche di legge, pure riprese in questo rapporto.

Malgrado i notevoli sforzi profusi, il tempo a disposizione è risultato essere troppo breve per analizzare approfonditamente tutti gli aspetti della problematica.

Va pure detto che la soluzione proposta dal messaggio non ha raccolto l'entusiasmo dei commissari e ha sollevato numerose osservazioni e critiche che verranno qui esposte.

La Commissione ha identificato quattro possibili scenari, di cui tre alternativi alla soluzione proposta dal Consiglio di Stato, e meglio:

- mantenere il Servizio ricorsi, così come è attualmente;
- trasferire tutte le competenze al Tribunale amministrativo, potenziandolo ulteriormente;
- creare un organo nuovo, cioè una Commissione cantonale di ricorso; rimane aperta la questione se una Commissione cantonale indipendente di ricorso corrisponde alle esigenze che il legislatore federale ha posto nell'ambito della Legge sul tribunale federale; una possibilità è prevedere ad esempio la Commissione indipendente di

ricorso come prima e ultima istanza cantonale alla quale è affidata tutta la materia cosiddetta ripetitiva, dove i principi applicati sono sempre i medesimi;

- attribuire al Servizio dei ricorsi la competenza di decidere i ricorsi contro le decisioni dei dipartimenti, e nel contempo demandare al Tribunale amministrativo i ricorsi contro le decisioni municipali. Ciò tenuto conto della motivazione principe adottata dall'Esecutivo secondo la quale si tratta di mantenere il Servizio dei ricorsi per garantire uno strumento di controllo sull'Amministrazione cantonale, ma riconoscendo ai Comuni nuova dignità.

La Commissione ha valutato le differenti ipotesi e vuole qui ricordare quanto segue.

Spiace dover constatare che il parere di due importanti commissioni di esperti, nominate dal Consiglio di Stato, non ha trovato ascolto e non si è concretizzato in opportune e necessarie modifiche legislative.

Il Servizio dei ricorsi ha sicuramente svolto per decenni una funzione estremamente importante nell'ambito della giustizia amministrativa; esso però non rispettava, né rispetterà in futuro, il dettato del giudice indipendente previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. È vero che con la soluzione proposta nel presente messaggio viene garantito ai nostri cittadini comunque il giudizio cantonale di un'autorità giudiziaria. Va però anche ricordato che nell'immaginario collettivo la sentenza del Consiglio di Stato e del suo Servizio dei ricorsi è sentita come una decisione giudiziaria, quando invece non lo è.

Il Consiglio di Stato ha adottato le note a protocollo per regolare il ruolo dei singoli Consiglieri di Stato nell'approvare un progetto di sentenza emanato dal Servizio dei ricorsi. La scelta delle note a protocollo ha suscitato qualche perplessità in Commissione. Se non altro per garantire maggiore trasparenza, la Commissione ritiene preferibile venga adottata una legge in senso formale o materiale.

La Commissione, dopo aver identificato ed esaminato i precitati possibili scenari, non ha potuto far null'altro, complici i ristretti termini, che aderire alla proposta governativa che prevedeva il mantenimento del Servizio dei ricorsi.

Si ricorda che in precedenti rapporti la Commissione della legislazione ha sempre sostenuto che potenziare periodicamente gli effettivi della magistratura ticinese è una prospettiva riduttiva, mentre appare sempre più necessaria un'analisi del sistema giudiziario stesso.

La Commissione della legislazione ha preso atto delle motivazioni a sostegno della scelta contenuta nel messaggio, segnatamente la necessità per il Consiglio di Stato di poter disporre di uno strumento per la verifica delle decisioni delegate ai suoi servizi e la funzione di importante filtro svolta dal Servizio dei ricorsi. Nel contempo la Commissione della legislazione ha però anche dovuto prendere atto del fatto che non si è ancora trovata una soluzione per il controllo delle decisioni non impugnate.

Spiace dover constatare che il Consiglio di Stato non ha voluto introdurre nella legislazione cantonale né il reclamo né la mediazione.

La mancata creazione di una Commissione indipendente di ricorso, ad esempio in materie forzatamente ripetitive e nelle quali non appaiono necessari approfondimenti giuridici particolari, convoglierà poi ulteriore nuovo lavoro al Tribunale cantonale amministrativo, il

quale seppur potenziato recentemente, ha visto crescere nel corso degli anni in modo importante i suoi compiti e i suoi oneri.

La Commissione della legislazione ha chiesto al Governo di esaminare l'ipotesi di introdurre un'unica clausola generale sulla competenza del Consiglio di Stato e del Tribunale cantonale amministrativo per la trattazione dei ricorsi in materia amministrativa, nonché di prendere in considerazione l'ipotesi di uniformare i termini di ricorso. Ha infatti sollevato dubbi la scelta del Consiglio di Stato di prevedere in ogni legge le vie di ricorso. Ciò comporta un inutile appesantimento del corpo legislativo e, per i non addetti ai lavori, ulteriori difficoltà di lettura e comprensione.

A mente del Governo è ipotizzabile introdurre nelle singole leggi, nelle quali si applicano le vie di ricorso ordinarie, un rinvio generale alle norme della procedura amministrativa, la quale stabilisce termini e autorità di ricorso. Esso reputa tuttavia che un tale adeguamento debba essere studiato in modo approfondito nell'ambito di un messaggio separato. Dal profilo pratico, non si tratterebbe solo di modificare il disegno di legge annesso al messaggio, bensì occorrerebbe esaminare con attenzione tutta la legislazione cantonale per individuare le ulteriori norme da modificare, che non figurano nella proposta perché non necessitano di un aggiornamento alla legge sul Tribunale federale.

Dispiace pure dover constatare che anche l'auspicio formulato dall'Ordine degli avvocati, nel senso di semplificare le vie di ricorso (per esempio mediante la fissazione di un termine uniforme) non è stato concretizzato nel messaggio in oggetto. D'altra parte la Commissione della legislazione non poteva, motu proprio, e per ovvie ragioni, concretizzare questo auspicio; si augura comunque che il Dipartimento competente avvii i necessari lavori con sollecitudine. Il Consiglio di Stato ritiene che un tale esame debba essere effettuato separatamente e non possa essere compiuto in pochi giorni. Infatti, è indispensabile un esame di ciascuna norma per vedere in quali casi sarebbe possibile una modificazione del termine di ricorso a dipendenza delle esigenze delle varie procedure.

Tutto ciò premesso, la Commissione, ricordata l'impossibilità di esaminare e riproporre tutta la legislazione cantonale nel caso si decida di adottare le precitate postulate modifiche, tenuto altresì conto dei termini ristretti, ha ritenuto preferibile scegliere la via della presentazione di un'iniziativa parlamentare che riprende quanto sopra descritto.

2. INTRODUZIONE ALLA REVISIONE DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

Il Popolo svizzero ha approvato il 12 marzo 2000 la modifica degli articoli 29a e 191b della Costituzione federale. Più precisamente l'articolo 29a riconosce a ogni persona il diritto di sottoporre le controversie al giudizio di un'autorità giudiziaria. Solo in casi eccezionali la Confederazione e i Cantoni possono escludere la via giudiziaria. L'articolo 191b riprende questo principio e prescrive che i Cantoni devono istituire autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto pubblico. Gli articoli 29a e 191b della Costituzione federale sono entrati in vigore il 1° gennaio 2007, simultaneamente alla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF). La modifica legislativa impone ai Cantoni l'istituzione di tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale (art. 86 cpv. 2 e 114 LTF). Ciò che è considerato importante dalla dottrina è che il tribunale superiore, che decide quale ultima istanza cantonale, adempia i requisiti dell'indipendenza e abbia pieno potere cognitivo. Secondo l'articolo 130 capoverso 3 LTF, i Cantoni devono adeguare il diritto cantonale alle nuove esigenze in materia di giurisdizione amministrativa entro due anni dall'entrata in vigore della legge sul Tribunale federale e quindi entro il 1° gennaio 2009.

Attualmente, in Ticino, vi è un numero importante di decisioni definitive prese dal Consiglio di Stato, in quanto autorità di ricorso in materia amministrativa, decisioni definitive per le quali non è data possibilità di ricorso a un'istanza giudiziaria indipendente.

3. IL PRIMO GRUPPO DI LAVORO INCARICATO DAL CONSIGLIO DI STATO E LE SUE CONCLUSIONI

Il 6 luglio 1999 il Consiglio di Stato ha costituito una Commissione composta dei signori Sergio Bianchi, Bruno Cocchi, Silvia Torricelli, Luca Marcellini, Laura Beroggi, Giorgio Battaglioni e Guido Corti con il compito di svolgere un'indagine preliminare sui problemi e le difficoltà che si pongono alle diverse istanze giudiziarie del Cantone e di poi indicare genericamente tutti i possibili rimedi. Il gruppo così si esprimeva:

*"Purtroppo, per il Tribunale cantonale amministrativo, il n'y a que le provisoire qui dure.
(...)*

A parere della commissione una soluzione razionale del problema non può essere attuata, anche tenendo conto dell'incidenza finanziaria della riforma, senza coinvolgere l'autorità amministrativa di prima istanza, ossia il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato. Quest'ultimo organismo ha svolto per decenni una funzione estremamente importante nell'ambito della giustizia amministrativa, appare ormai destinato a scomparire. È un fenomeno al quale si assiste anche in altri Cantoni. Nel Cantone di Basilea-Campagna, ad esempio, è attualmente allo studio la possibilità di abolire le competenze giudiziarie dell'esecutivo cantonale. D'altra parte, l'istituzione di una commissione di ricorso indipendente permetterebbe di rispettare in tutte le materie amministrative il dettato del giudice indipendente previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La trasformazione del Servizio dei ricorsi in una commissione indipendente consentirebbe segnatamente di attribuire a quest'ultima una serie di competenze in modo esclusivo, senza possibilità di ricorso ulteriore al Tribunale cantonale amministrativo o ad altro tribunale cantonale. D'altra parte, per il diritto federale si assisterà sempre più alla necessità di prevedere il giudizio del tribunale cantonale superiore per tutte le controversie che implicano l'applicazione del diritto amministrativo federale.

Con l'istituzione di una commissione indipendente di ricorso si potrà quindi liberare il Tribunale cantonale amministrativo di tutte quelle altre materie che non richiedono di essere decise dal Tribunale cantonale superiore e che possono di conseguenza esserle devolute nel pieno rispetto dell'art. 6 CEDU.

L'evoluzione verso l'esigenza di garantire in misura sempre più ampia la facoltà di adire un tribunale è inoltre rafforzata dall'approvazione, avvenuta il 12 marzo 2000 ad opera del popolo e dei Cantoni, della riforma della Costituzione federale in materia giudiziaria, in base alla quale, secondo gli artt. 29a e 191b, ognuno ha diritto, anche nelle controversie di diritto pubblico, al giudizio da parte di un'Autorità giudiziaria separazione del Tribunale di appello in tre distinti tribunali (penale, pubblico e resto dell'appello), oppure assegnazione al presidente del Tribunale di appello di maggiori poteri decisionali con riferimento all'organizzazione interna e istituzione di una carriera per i cancellieri."

4. IL SECONDO GRUPPO DI LAVORO INCARICATO DAL CONSIGLIO DI STATO E LE SUE CONCLUSIONI

Preso atto dei risultati della procedura di consultazione e di un rapporto del 13 giugno 2001 della Divisione della giustizia, il Consiglio di Stato ha costituito un secondo gruppo di lavoro incaricato di formulare le necessarie proposte operative per adeguare il diritto cantonale. A far parte di questo gruppo di lavoro sono stati chiamati il giudice federale Sergio Bianchi, i giudici d'appello Lorenzo Anastasi, Daniele Cattaneo e Michele Rusca, il pretore Francesco Trezzini, il direttore della Divisione della giustizia e coordinatore del Dipartimento delle istituzioni Giorgio Battaglioni, il direttore del Servizio dei ricorsi Marco Lucchini, gli avvocati Micaela Antonini Luvini, Mario Borradori, Felice Dafond, Filippo Gianoni e Brenno Canevascini, il consulente giuridico del Consiglio di Stato Guido Corti, che ne ha assunto la presidenza, e il giurista della Divisione della giustizia Mauro Bianchetti quale segretario.

"La giurisdizione amministrativa è esercitata fra gli altri nel nostro Cantone dal Consiglio di Stato, tramite il Servizio dei ricorsi, dal Tribunale cantonale amministrativo, dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, dal Tribunale delle espropriazioni, dal Tribunale fiscale. Com'è noto il Servizio dei ricorsi è subordinato direttamente al Consiglio di Stato e attribuito amministrativamente alla Cancelleria dello Stato (art. 1 del DE che modifica l'aggregazione del Servizio dei ricorsi [RL 2.4.1.1 OJ e art. 2 del DE circa la strutturazione della Cancelleria dello Stato [RL 2.4.1.9]).

(...)

Il gruppo di lavoro presieduto dal giudice federale Sergio Bianchi aveva sostanzialmente proposto l'abolizione del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato e la sua trasformazione in un'autorità di ricorso indipendente, i cui membri rimarrebbero comunque designati ancora dal Governo. Con questa trasformazione - praticamente condivisa da tutte le cerchie interessate e da tutti i partiti politici - il Servizio dei ricorsi assurgerebbe a rango di giudice indipendente e imparziale, precorrendo anche l'attuazione dei nuovi articoli 29a e 191 b Cost. fed. che, come già s'è visto, entreranno in vigore con la riforma dell'organizzazione giudiziaria federale.

(...)

Di fronte a questa decisione di principio del Consiglio di Stato, il gruppo di lavoro ha dovuto trovare una soluzione che, pur mantenendo il Servizio dei ricorsi subordinato al Governo o meglio ancora la giurisdizione del Consiglio di Stato quale autorità di ricorso, risultasse alla fin fine compatibile con le esigenze preminenti del diritto superiore. Già s'è visto infatti che, con l'entrata in vigore dei nuovi articoli 29a e 191 b Cost. fed., il Consiglio di Stato non potrà più statuire quale autorità cantonale d'ultima istanza poiché esso non è un "autorità giudiziaria" ai sensi delle norme suddette, vale a dire un tribunale amministrativo indipendente (messaggio 20 novembre 1996 del Consiglio federale concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I pag 1)

(...)

Dopo un'attenta valutazione ed una rigorosa ponderazione dei pro e dei contro, il gruppo di lavoro ha optato per la costituzione di una Commissione indipendente di ricorso. I membri di questa Commissione dovranno avere i requisiti per essere giudice di appello o eventualmente pretore (art. 1ter, risp. art. 8 LOG) ed il loro onorario dovrebbe corrispondere a quello dei pretori, del presidente della Pretura penale, del presidente del Tribunale d'espropriazione e del magistrato dei minorenni ed essere pari quindi al 118,5% dello stipendio massimo previsto per i funzionari iscritti nella 39a classe dell'organico (art. 1 della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 - RI 2.5.3.)

Alla Commissione indipendente verrebbero attribuite competenze soprattutto nelle materie che comportano un numero rilevante di ricorsi caratterizzati anche da un alto grado di ripetitività: La CIR dovrebbe quindi essere competente in materia di domicilio e dimora degli stranieri, di circolazione stradale, di sussidi, di rapporti d'impiego dei

dipendenti pubblici cantonali, comunali e di altri enti locali, di scuola e di formazione professionale. Il TRAM rimarrebbe invece competente o si vedrebbe attribuite competenze in materia edilizia e di pianificazione territoriale, nel settore delle espropriazioni come pure in tema di esercizio di professioni, di commesse pubbliche, di enti locali e di sanità.

L'adeguamento della nostra legislazione a questo nuovo sistema di ripartizione di competenze fra CIR e TRAM richiederà una modifica puntuale di tutte le leggi che prevedono la facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo, laddove questo ricorso dovrà invece essere esperito davanti alla CIR, e comporterà anche l'adeguamento di quelle normative che stabiliscono che le decisioni del Consiglio di Stato o delle istanze subordinate sono definitive o inappellabili. Ora, è evidente che un lavoro di questo tipo non è agevole e che si può facilmente incorrere in comprensibili dimenticanze.

(...)

La costituzione di una CIR con competenza generale, chiamata di principio ad esercitare la giurisdizione amministrativa nel nostro Cantone accanto al TRAM, nel quale confluirà il TPT e che manterrà la sua competenza per clausola attributiva, richiederà non solo una modifica della Costituzione (art. 77), della LOG, della LPamm e della LALPT, ma anche di tutte quelle disposizioni contenute nelle leggi settoriali che dichiarano definitive le decisioni del Governo o di altre unità amministrative o che assegnano oggi una competenza al TRAM che sarà invece esercitata in futuro dalla CIR. D'altra parte, se si vuole istituire il doppio grado di giurisdizione (CIR e TRAM), quantomeno in alcuni settori, si dovranno adattare le relative leggi onde evitare che decisioni di istanze subordinate e di autorità comunali o patrizia li rimangano preventivamente appellabili al Consiglio di Stato secondo la clausola generale dell'art. 55 LPamm.

Com'è facile intuire, si tratta di un lavoro titanico e delicato al tempo stesso che richiede una verifica sistematica di tutte le leggi che coinvolgono, in un modo o nell'altro, la giurisdizione amministrativa del nostro Cantone."

5. IL PARERE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

L'Ordine degli avvocati ha espresso l'auspicio di semplificare le vie di ricorso, per esempio mediante la fissazione di un termine uniforme. A mente del Consiglio di Stato la proposta è interessante, ma travalica l'ambito del presente messaggio e, vista la complessità del tema, merita di essere ulteriormente approfondita in un secondo tempo.

6. PRINCIPI GENERALI DELLA RIFORMA PROPOSTA DAL CONSIGLIO DI STATO

Malgrado il parere delle due precitate commissioni d'esperti il Consiglio di Stato ha proposto il mantenimento del Servizio dei ricorsi e ha deciso di attribuire in linea di principio al Tribunale cantonale amministrativo la competenza generale di fungere da autorità giudiziaria di ricorso, inserendo in ogni singola legge toccata dalla riforma le indicazioni circa la facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Per colmare eventuali lacune è proposto l'inserimento nella legge di procedura per le cause amministrative di una norma sussidiaria per l'attribuzione della competenza al Tribunale cantonale amministrativo.

In alcuni singoli casi connessi con il settore delle assicurazioni sociali e del diritto fiscale, anziché al Tribunale cantonale amministrativo, si prevede invece il ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni o alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello. Anche il Tribunale di espropriazione è considerato quale tribunale cantonale superiore, limitatamente ai settori che giudica quale ultima istanza cantonale, concernenti i contributi di miglioria e le stime immobiliari. Contro le decisioni del Gran Consiglio è dato ricorso al

Tribunale cantonale amministrativo solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Si tratta, per esempio, dei casi in materia di concessione della cittadinanza cantonale, di istituzione e scioglimento di consorzi di Comuni, di riconoscimento e di disconoscimento di patriziati, di concessione e rifiuto di sussidi obbligatori).

Un ulteriore caso in cui non si prevede il ricorso al Consiglio di Stato è quello delle decisioni amministrative emanate dagli enti cantonali di diritto pubblico (Ente ospedaliero cantonale, Azienda elettrica ticinese, Azienda cantonale dei rifiuti), per le quali è istituito il ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo.

Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, di regola, solo contro le decisioni del Consiglio di Stato; quest'ultimo funge da filtro, il che ha il vantaggio, secondo il Consiglio di Stato, di limitare l'aggravio del Tribunale cantonale amministrativo.

Qualora il diritto cantonale già preveda commissioni indipendenti di ricorso, queste sono di principio mantenute, sia laddove esse intervengono quali autorità inferiori al Tribunale cantonale amministrativo (Commissione di ricorso in materia parrocchiale, Commissione giuridica in materia socio-psichiatrica, Commissione di ricorso in materia di raggruppamento dei terreni), sia quando decidono in modo definitivo (Commissione di ricorso in materia di legge sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, Commissione di ricorso dell'Università e della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana).

7. LE DECISIONI PRELIMINARI DELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE

Il Parlamento ha recentemente approvato un rapporto parziale della Commissione della legislazione che chiedeva l'aumento di un Giudice e di un vice cancelliere per il Tribunale cantonale amministrativo. L'aumento era motivato dal prossimo rinnovo (ora avvenuto) degli incarichi ai Magistrati di appello e del costante aumento di casi pendenti al Tribunale cantonale amministrativo.


8. ALCUNI DATI STATISTICI: LA SITUAZIONE ATTUALE DEL SERVIZIO DEI RICORSI

La Commissione della legislazione ha ritenuto opportuno approfondire l'attività del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato onde poter poi decidere se la scelta proposta nel messaggio in oggetto è o meno percorribile.


Il Servizio ricorsi dispone in totale di 10 unità di giuristi. Ogni anno vengono inoltrati circa 1600-1700 casi, ciò che significa 160-170 incarti a testa all'anno (a titolo di paragone, presso il TRAM il carico per giurista è di circa 70-80casi).

Il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha istruito e istruisce all'incirca 1600 ricorsi l'anno. Esponiamo qui alcuni dati elaborati per materia.

8.1. Situazione dei ricorsi




8.2. Ricorsi per argomento




8.3. Tipo di ricorsi nel 2007

Edilizia	Enti pubblici e locali	Dipartimentali	Stranieri	Circolazione	Istanze
564	339	243	226	182	92



8.4. Ricorsi entrati




8.5. Informazione generale

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Totale
Edilizia	499	567	549	620	606	558	562	564	581	5106
Enti pubblici e locali	304	572	459	393	278	276	300	339	366	3287
Dipartimentali	253	252	285	282	243	215	201	243	229	2203
Stranieri	622	579	589	459	361	192	186	226	228	3442
Circolazione	170	153	209	174	140	207	171	182	195	1601
Istanze									92	92
Totale ricorsi	1848	2123	2091	1928	1628	1448	1420	1554	1599	15639
Risoluzioni governative	1352	1576	1708	1591	1460	1355	1299	1391	1429	13161
Stralci	513	568	733	580	307	244	131	135	140	3351
Sospesi	288	279	79	115	60	52	59	73	57	1062
Decisioni incidentali									71	71
Risposte ai Tribunali	327	329	390	446	395	372	404	412	421	3496


8.6. La situazione del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato. Riepilogo periodo dicembre 1999 fino a giugno 2008

CIRCOLAZIONE	1337	11%
STRANIERI	2451	20%
EDILIZIA	4715	39%
DIPARTIMENTI	1904	16%
ENTI PUBBLICI	1695	14%
	12102	




Circolazione

Divieto di circolazione	73	5%
Ammonimento	160	12%
Contrassegno di parcheggio per persone disabili	16	1%
Imposta di circolazione		0%
Licenza allievo conducente	28	2%
Revoca	<u>1060</u>	79%
	1337	




Stranieri

Autorizzazione d'entrata	167	7%
Ricongiungimento familiare	84	3%
Permesso per attività indipendente	11	0%
Violazione della legge federale sui lavoratori distaccati	18	1%
Rinnovo permesso	85	3%
Permesso per frontalieri	672	27%
Permesso di dimora	989	40%
Permesso di domicilio	201	8%
Permesso di corta durata	124	5%
Permesso di assenza	9	0%
Rimpatrio	15	1%
Ammonimento	<u>76</u>	3%
	2451	



Edilizia


Revoca licenza edilizia	43	1%
Rilascio licenza edilizia	2046	43%
Residenze secondarie	4	0%
Polizia fuoco	4	0%
Sanzione pecuniaria	59	1%
Diniego licenza edilizia	1213	26%
LE	660	14%
Multe LE	160	3%
Sospensione lavori	175	4%
Sospensione domanda di costruzione	63	1%
Sgombero	36	1%
Demolizione / ripristino	230	5%
Cambiamento destinazione	22	0%
	4715	



Dipartimenti

Decisione dipartimentale	1622	85%
Tasse scolastiche	3	0%
Legge sul demanio pubblico	16	1%
Legge sanitaria	0	0%
Apertura negozi	7	0%
Taglio vini	0	0%
Segnaletica	63	3%
Impiegati e docenti	12	1%
Assistenza	3	0%
Legge sugli appalti	6	0%
Legge rilancio occupazione e sostegno	147	8%
Assistenza socio psych.	1	0%
Raggruppamento e permuta terreni	21	1%
Legge sugli impresari costruttori	0	0%
Legge cantonale sulla caccia	3	0%


1904



Enti pubblici


Tassa acqua potabile	116	7%
Tassa raccolta rifiuti	274	16%
Contributi raggruppamento terreni	3	0%
Determinazione domicilio	108	6%
Decisione CC	320	19%
Decisione consortile	81	5%
Ordinanze	104	6%
Regolamenti	301	18%
Concorsi pubblici	143	8%
Mozioni / interpellanze	1	0%
Tassa parrocchiale	3	0%
Moltiplicatore	11	1%
Legge sulla compensazione intercomunale	1	0%
Nomina	26	2%
Indennità di uscita	8	0%
Misure disciplinari	41	2%
Patriziati	110	6%
Parrocchie	13	1%

Referendum	3	0%
Risultati elezioni comunali	24	1%
Ricusa	2	0%
Tasse funerarie	2	0%
	<u>1695</u>	



Istanze

Istanza di rettifica	13	4%
Istanza di revisione	40	11%
Istanza di riesame	13	4%
Istanza di interpretazione	17	5%
Istanza	126	35%
Nuova decisione	<u>151</u>	42%
	360	100%



9. LA SITUAZIONE DEL TRIBUNALE CANTONALE AMMINISTRATIVO: ALCUNI DATI

Con le modifiche proposte nel messaggio n. 5994 del Consiglio di Stato, al Tribunale cantonale amministrativo è attribuita una competenza di carattere generale. L'estensione delle competenze del tribunale comporterà sicuramente un massiccio aumento del numero dei ricorsi, che, per quanto difficile da quantificare, può essere valutato nell'ordine di almeno un centinaio di casi all'anno.

Per la cronaca, ma non solo, si vuole qui ricordare che nel 2006 il Tribunale cantonale amministrativo ha evaso ricorsi in cui erano in gioco interessi per un valore complessivo di oltre mezzo miliardo di franchi. Il totale delle tasse di giustizia applicate non ha superato l'uno per mille.

Si riprendono in questa sede le statistiche 2006 elaborate dal Tribunale cantonale amministrativo:

CAUSE AMMINISTRATIVE			
pendenti a fine	2006	233	
introdotte nel	2007	440	673
decise nel	2007		<u>407</u>
pendenti a fine	2007		266

CAUSE DI PIANIFICAZIONE			
pendenti a fine	2006	207	
introdotte nel	2007	174	381
decise nel	2007		<u>123</u>
pendenti a fine	2007		258

CAUSE DI ESPROPRIAZIONE			
pendenti a fine	2006	18	
introdotte nel	2007	12	30
decise nel	2007		<u>19</u>
pendenti a fine	2007		11

TOTALE DELLE CAUSE DECISE NEL 2007: 549

Infine i dati nel corso degli ultimi anni.

Tribunale cantonale amministrativo, cause trattate dal 1997 al 2007 (senza cause in materia di pianificazione del territorio)							
	Pendenti	Introdotte	Totale	Decise	Altrimenti	Totale	Pendenti
	01.01		da evadere		definite	evase	31.12
2007	251	452	703	355	71	426	277
2006	297	459	756	384	122	506	250
2005	299	489	788	420	70	490	298
2004	330	457	787	340	146	486	301
2003	468	441	909	427	152	579	330
2002	439	905	1'344	664	212	876	468
2001	316	855	1'171	535	197	732	439
2000	354	691	1'045	553	176	729	316
1999	376	787	1'163	636	174	810	353
1998	362	845	1'207	644	187	831	376
1997	337	852	1'189	614	213	827	362
Tribunale cantonale amministrativo (fino al 14 luglio 2006, Tribunale della pianificazione del territorio)*, cause trattate dal 1997 al 2007 (cause in materia di pianificazione del territorio)							
	Pendenti	Introdotte	Totale	Decise	Altrimenti	Totale	Pendenti
	01.01		da evadere		definite	evase	31.12
1997	301	190	491	77	49	126	365
1998	365	172	537	76	61	137	400
1999	400	95	495	56	49	105	390
2000	390	87	477	58	37	95	382
2001	382	120	502	56	52	108	394
2002	394	175	569	79	46	125	444
2003	443	114	557	129	40	169	388
2004	390	80	470	98	91	189	281
2005	281	93	374	87	42	129	245
2006	245	83	328	88	34	122	206
2007	207	174	381	57	66	123	258

*Dal 14 luglio 2006, il Tribunale della pianificazione del territorio è stato integrato nel Tribunale cantonale amministrativo.

Compito del Tribunale cantonale amministrativo è quello di assicurare una giurisdizione efficace; essa può venire considerata efficace quando fornisce risposte conformi alla legge nel minor tempo possibile. Il conseguimento di questo obiettivo dipende in primo luogo da due fattori: il numero e la complessità dei casi e le risorse di personale a disposizione.

Il Presidente del Tram, sentito dalla sottocommissione, ha ricordato che il numero dei casi è variabile con tendenza costante all'aumento; i dati riassuntivi (contravvenzioni escluse) sono i seguenti:

+ di 200 casi	1970
+ di 300 casi	1984
+ di 400 casi	1991
+ di 500 casi	2001
+ di 600 casi	2007

Fra i vari fattori che hanno determinato particolari aumenti delle entrate vengono citati l'assegnazione delle seguenti nuove competenze: la riforma dell'art. 98a OG nel 1997 ha comportato più di 100 casi; l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti le commesse pubbliche nel 2001 ha comportato più di 100 casi; l'integrazione del Tribunale della pianificazione nel tribunale amministrativo avvenuta nel 2006 ha comportato più di 150 casi. L'unica riduzione delle competenze in 40 anni (intervenuta nel 2002) è stata l'attribuzione alla neo istituita Pretura Penale dei ricorsi in materia di contravvenzioni (400 all'anno corrispondenti ad una decina di giorni di lavoro per un giudice all'anno). La diminuzione del carico di lavoro è stata tuttavia insignificante, poiché i 400 ricorsi venivano evasi, sotto la responsabilità di un giudice delegato, da 1-2 vicecancellieri, uno dei quali passato alla Pretura penale.

Il Giudice ha pure ricordato che il Tribunale cantonale amministrativo è stato costituito nel 1966 come camera del Tribunale d'appello con una dotazione di 3 giudici: 2 a tempo pieno ed 1 a metà tempo in quanto attivo in altre camere. La dotazione di giudici è rimasta stabile per 25 anni, corrispondente a 5'000 ore di lavoro giudice disponibili all'anno. Tenuto conto dell'aumento costante del numero dei casi da trattare ha tuttavia comportato una significativa riduzione del numero di ore disponibili per caso: nel 1975 per 200 casi si avevano 25 ore per caso (corrispondenti a 3 giorni), nel 1990 per 300 casi si avevano 16 ore per caso (corrispondenti a 2 giorni).

A partire dal 1991 il Tribunale amministrativo ha avuto a disposizione 3 giudici a tempo pieno. Il beneficio è stato tuttavia passeggero, poiché con l'inarrestabile aumento del numero dei casi le ore lavorative disponibili per singolo caso già nel 1997 sono scese ai livelli precedenti: ovvero nel 1997 per 400 casi si avevano 15 ore per caso (corrispondenti a ca. 2 giorni).

Nel 2006 il Tribunale della pianificazione del territorio è stato integrato nel Tribunale amministrativo. Le ore di lavoro di lavoro/giudice all'anno sono aumentate da 6'000 a 8'000, ma le entrate annue sono dal canto loro aumentate da oltre 400 a oltre 600; ne consegue che nel 2007 per oltre 600 casi si avevano 13 ore per caso (corrispondenti a meno di 2 giorni). Per far fronte a questa evoluzione è stato messo a disposizione del Tribunale amministrativo un numero crescente di vicecancellieri redattori. Questo rimedio si è dimostrato scarsamente efficace, se si pone mente al fatto che un vicecancelliere non rende prima di aver acquisito un anno di esperienza; negli ultimi 15 anni si sono avvicinati al Tribunale amministrativo ben 33 vicecancellieri, con una permanenza media di 6 mesi, e soltanto 2 dei 6.5 vicecancellieri attualmente in servizio hanno più di un anno di esperienza.

10. I CONSIGLIERI DI STATO E IL SERVIZIO DEI RICORSI: LE NOTE A PROTOCOLLO

I rapporti fra i Consiglieri di Stato e il Servizio dei ricorsi sono retti da tre note a protocollo di data 26 giugno 2001, 3 luglio 2001 e 25 maggio 2004. Questa scelta legislativa è apparsa ai commissari della legislazione "fragile" e si ritiene che la regolamentazione debba trovare posto invece, se non in una legge formale, perlomeno in una materiale. Si tratta più precisamente di direttive interne del Consiglio di Stato sull'astensione e ricusa. Il Servizio dei ricorsi menziona il caso nei considerandi di diritto e segnala il caso di astensione in sede di presentazione del progetto di sentenza al Consiglio di Stato nell'elenco deleghe; esso viene poi annotato nel protocollo delle deliberazioni del Consiglio di Stato, fatti salvi i ricorsi contro decisioni di unità amministrative subordinate per le quali il Direttore di Dipartimento non ha avuto modo di pronunciarsi direttamente.

I progetti di decisione ed i relativi incarti che propongono un cambiamento di giurisprudenza, che modificano una prassi costante seguita dal Consiglio di Stato, che correggono la prassi seguita costantemente da unità amministrative competenti per legge o per delega ad adottare decisioni di quella specifica materia o che coinvolgono personalmente Consiglieri di Stato o funzionari, che rivestono implicazioni politiche note e rilevanti, possono essere ritirati e presi in esame dal Consigliere di Stato che ne fa richiesta, per esame e valutazione, soltanto all'atto della presentazione nell'elenco deleghe, con relativa menzione su tale documento. Il Consigliere di Stato che ha ritirato un progetto può chiedere alla più prossima seduta che si proceda ad ulteriori atti istruttori e accertamenti o alla presentazione di una variante. Il Consiglio di Stato decide impartendo direttive al Servizio dei ricorsi. Esso può, informando il Servizio dei ricorsi, conferire l'incarico ad altri funzionari, segnatamente il Cancelliere od il Consulente giuridico. Il Servizio dei ricorsi ripropone al Consiglio di Stato, con la specifica annotazione nell'elenco deleghe, il progetto di decisione ritirato, nella versione originaria, entro un mese dal suo ritiro. I progetti ritirati vengono ritornati al Servizio dei ricorsi, che li ripropone con specifica annotazione nell'elenco deleghe della più prossima seduta. Eventuali modifiche apportate in seguito ad atti istruttori intervenuti vanno pure segnalati al Consiglio di Stato. Ritenuto che in tale veste il Consiglio di Stato quale Autorità giudicante ed i suoi singoli membri devono attenersi a regole di comportamento che rispettino in particolare la fase istruttoria, delegata al Servizio dei ricorsi, e di comunicazione delle sentenze il Consiglio di Stato ed i suoi membri si astengono dal chiedere o fornire informazioni di merito o che comunque esulino da comunicazioni di natura formale - procedurale attinenti alla litispendenza, relativi a ricorsi affidati al Servizio dei ricorsi per istruzione e redazione di progetti di sentenza; ciò vale in particolare per i casi in cui il Dipartimento o sue unità amministrative subordinate sono interessate in qualità di parti nel singolo procedimento contenzioso. Richieste di informazione o segnalazioni su ricorsi pendenti vengono trasmesse per esame ed evasione alla Direzione del Servizio dei ricorsi. Ogni giurista del servizio è tenuto ad annotare nel singolo incarto le richieste di informazione o di sollecitazione pervenute sia dall'esterno all'amministrazione sia dall'interno, sia dai colleghi o dai superiori del Servizio dei ricorsi stesso, indipendentemente dalla ragione delle richieste, con l'indicazione della data e delle generalità delle persone. Per principio le comunicazioni relative a sentenze emanate dal Consiglio di Stato in veste di Autorità giudiziaria sono riservate ai destinatari della decisione nell'ambito della procedura di intimazione. L'informazione ai media viene stabilita di volta in volta se l'interesse generale o la particolarità della fattispecie lo richiedono; la stessa deve comunque avvenire ad intimazione effettuata. Il Servizio dei ricorsi, ed in particolare il giurista incaricato dell'istruttoria, si astiene dal fornire informazioni sul caso in esame che esulino dalle esigenze di carattere procedurale istruttorio e limitatamente alle parti in causa.

11. GLI APPROFONDIMENTI IN COMMISSIONE

La sottocommissione Giustizia, incaricata dalla Commissione della legislazione di approfondire il tema, si è riunita più volte. Hanno partecipato ai lavori il coordinatore e relatore Felice Dafond, e i membri Werner Carobbio, Filippo Gianoni, Brenno Martignoni (poi sostituito da Eros Nicola Mellini) e Rodolfo Pantani.

La sottocommissione ha proceduto alle seguenti audizioni.

11.1. L'audizione del rappresentante del Consiglio di Stato

Dapprima sono stati sentiti il Direttore del Dipartimento istituzioni Luigi Pedrazzini e Giorgio Battaglioni, il quale ha coordinato i lavori di preparazione del messaggio. Gli intervenuti hanno spiegato i motivi alla base delle modifiche legislative proposte. Per preparare questo messaggio sono state riunite in un gruppo di lavoro tutte le istanze interessate (Servizio ricorsi, rappresentanti del Tribunale cantonale amministrativo e dei dipartimenti, ecc.) e sono stati valutati i diversi scenari possibili. Questi scenari sono poi stati sottoposti al Consiglio di Stato per una decisione di principio, sulla base della quale è poi stato elaborato il messaggio.

Gli scenari esaminati dal Consiglio di Stato sono stati essenzialmente tre:

1. Il primo, definito "conservativo", tende a trovare una soluzione senza modificare le procedure attuali; questo scenario (adottato poi dal messaggio) prevede di mantenere sostanzialmente l'istanza di ricorso al Consiglio di Stato, ma di riconoscere una possibilità di ricorso al TRAM.
2. L'abolizione della competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato e la creazione di una prima istanza amministrativa indipendente, costituita scorporando il Servizio dei ricorsi dalla Cancelleria del Consiglio di Stato.
3. La creazione di un'unica istanza, nel senso che tutto verrebbe esaminato direttamente dal TRAM senza passare attraverso una prima istanza a livello di Consiglio di Stato. Contro le decisioni dei Dipartimenti, dei Comuni il ricorso andrebbe presentato direttamente al TRAM. Questa soluzione potrebbe essere combinata con l'introduzione della via del reclamo per le decisioni dei Dipartimenti, eventualmente dei Municipi. Altrimenti detto, prima di impugnare la decisione occorrerebbe presentare un reclamo alla medesima istanza che ha preso la decisione iniziale. Così avviene ad esempio nella legislazione tributaria.

Il Consiglio di Stato ha esaminato queste varianti, arrivando alla conclusione che lo scenario conservativo è il migliore, per i seguenti motivi.

- È apparso opportuno che il Consiglio di Stato possa disporre di uno strumento per la verifica delle decisioni delegate ai suoi servizi; esigenza emersa in modo importante quando è stata costituita la Commissione d'inchiesta amministrativa dopo lo "scandalo dei permessi facili". A mente del Consigliere di Stato deleghe e verifiche si impongono. Se il Consiglio di Stato venisse spossessato della sua competenza giurisdizionale in materia amministrativa, dovrebbe comunque disporre di uno strumento di verifica. Il controllo non sarebbe assicurato dalla via del reclamo, perché coinvolge la stessa istanza che ha preso la decisione. È vero che in passato ci sono stati dei problemi: in particolare nell'ambito dell'inchiesta sui "permessi facili" è emerso che vi erano delle interferenze dei servizi, ma anche dei Consiglieri di Stato, sull'attività del Servizio dei ricorsi. Succedeva, ad esempio, che il Servizio dei ricorsi si rivolgesse all'ufficio che

aveva preso una decisione in prima istanza per avere degli “input” e succedeva che Consiglieri di Stato, in fase di istruttoria di un ricorso, ponessero delle domande. Dopo quanto successo, sono state adottate delle direttive, in primo luogo per rispettare il principio devolutivo, cioè che quando un affare passa all'istanza superiore, quella inferiore non deve più poter interferire. A dire del Consigliere di Stato intervenuto, oggi questo principio è pienamente rispettato ed è anche pienamente rispettata, da parte del Consiglio di Stato, l'autonomia del Servizio ricorsi nella fase istruttoria e di preparazione di una decisione. Evidentemente il Consiglio di Stato mantiene la sua competenza di esaminare un progetto di decisione e al limite anche di modificarlo. La possibilità di apprezzare una fattispecie diversamente dal Servizio ricorsi e giungere a una conclusione diversa rientra nelle competenze di legge del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha concluso nel senso che pur non essendo il Servizio dei ricorsi un'istanza giudiziaria indipendente secondo la legge federale, comunque la competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato viene esercitata in modo da garantire il rispetto delle norme procedurali elementari e nello stesso tempo assicura quel tipo di controllo sulle decisioni delegate ai Dipartimenti che il Governo ritiene così importante.

- Il Servizio ricorsi costituisce un filtro importante nel senso che evita che tutte le procedure vadano direttamente al TRAM, in caso contrario occorrerebbe potenziare notevolmente quest'ultima Autorità.
- Creare una prima istanza amministrativa significa costi sicuramente superiori.

Nella soluzione del messaggio il TRAM – ricevendo nuove competenze, aggiunte ad altre competenze ricevute in tempi recenti che lo hanno sovraccaricato – necessita di un potenziamento. Il Dipartimento cercherà di migliorare costantemente la capacità operativa e la competenza del Servizio dei ricorsi in modo da svolgere efficacemente l'effetto filtro verso il TRAM.

Interpellato in merito all'introduzione nella procedura del reclamo il Consigliere ha precisato che questo mezzo è stato introdotto in alcune leggi specifiche quando il Governo ha adottato le disposizioni sulle deleghe. Se si proseguisse su questa strada il mantenimento del Servizio dei ricorsi potrebbe essere visto come un doppione. Su circa 1560-1600 decisioni adottate dal Governo su proposta del Servizio dei ricorsi l'80% viene confermato e cresce in giudicato senza che ci siano ricorsi, mentre il restante 20% viene impugnato. Il contenuto del 30% di queste decisioni viene modificato.

Il Servizio dei ricorsi funge da sistema di controllo quando una decisione dell'Amministrazione viene impugnata; se accolta compete il controllo alle Divisioni, alle Sezioni e ai Dipartimenti. Il Controllo cantonale delle finanze compie invece delle revisioni interne rivolte più che altro agli aspetti finanziari, ma talvolta si spinge anche nell'esame della legalità di singole decisioni.

La via del reclamo generalizzata avrebbe senso se portasse a costituire un'alternativa alla competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato. Il reclamo però viene introdotto alla stessa istanza che ha preso la decisione, quindi il Consiglio di Stato si troverebbe privato di una possibilità di verifica. Il Servizio ricorsi compie un esame giuridico che invece, di regola, non avviene in sede di reclamo. Disporre della sola via del reclamo potrebbe significare un possibile aumento di disparità di trattamento. La via del reclamo, se porta a una decisione positiva per l'istante, non sarà più verificata da nessuno. E se, di tanto in tanto, qualche problema emerge, è proprio perché il Consiglio di Stato non ha strumenti di verifica delle decisioni positive dell'Amministrazione. Questo problema verrebbe acuito se si introducesse la via del reclamo come risposta generalizzata per sostituire le

competenze del Consiglio di Stato. Si potrebbe immaginare di sottrarre alla competenza del Consiglio di Stato le decisioni di consorzi e Comuni, però, visto che c'è il Servizio ricorsi e che funziona egregiamente, tanto vale lasciargli anche questi compiti.

Preso atto del fatto che il Consiglio di Stato ritiene necessario il Servizio dei ricorsi per poter disporre di uno strumento atto a verificare le decisioni delegate ai suoi servizi, la Commissione della legislazione ha posto il quesito se le decisioni non impugnate, quelle dette positive, sono pure oggetto di controllo.

Il Consigliere di Stato, riconoscendo che il problema della verifica delle decisioni positive evidentemente esiste, ha riferito aver recentemente segnalato ai suoi colleghi, sulla base anche del rapporto della Commissione d'inchiesta sugli impianti di risalita, che occorre riprendere il discorso del Servizio del controllo interno, realizzato con il professor Marco Borghi, avviato a titolo sperimentale dal DI negli anni 2002-2004. Dopo tre anni il Consiglio di Stato, anche per ragioni finanziarie, ha deciso di sospendere il progetto.

Secondo il Consiglio di Stato il pregio del Servizio dei ricorsi è che non consente solo al Consiglio di Stato di controllare singole decisioni, per sapere se il tale ufficio ha agito correttamente nel tal caso, ma consente anche di avere una visione sull'applicazione delle leggi.

Vero è che, come ha messo in evidenza il rapporto finale dell'ottobre 2002 della Commissione d'inchiesta amministrativa istituita dal Consiglio di Stato nel 2000 per indagare sul caso Cuomo (rapporto citato, pagine 81-82), la possibilità di controllo è tuttavia ristretta ai casi in cui vi è ricorso al Consiglio di Stato e viene meno se i rapporti tra il Servizio dei ricorsi e il Consiglio di Stato non sono disciplinati in modo che quest'ultimo sia reso attento sulle eventuali mancanze di chi ha emanato la decisione. Ciò nonostante rimane il fatto che al Consiglio di Stato – per il tramite della competenza ricorsuale – è data l'occasione di conoscere in tempi brevi eventuali disfunzioni riscontrate nell'operato dell'amministrazione.

11.2. L'audizione del presidente del Tribunale amministrativo

A mente del presidente del Tribunale amministrativo il Servizio dei ricorsi svolge un ruolo utilissimo, perché toglie al TRAM il 70% delle contestazioni. A livello svizzero, per proteggere il Tribunale federale dalla marea di ricorsi, il legislatore ha preteso l'introduzione da parte dei Cantoni di istanze giudiziarie che fungano da filtro; ciò deve valere a maggior ragione con il Servizio dei ricorsi. Il Servizio dei ricorsi va potenziato non tanto numericamente, quanto dal profilo qualitativo, con giuristi con sufficiente esperienza nel diritto amministrativo e del diritto pubblico in generale: occorre migliorare l'efficienza. Si tratta anche di poter valutare l'operato dei vicecancellieri.

11.3. L'audizione del Cancelliere e del Direttore del Servizio dei ricorsi: le note a protocollo e meglio il ruolo dei singoli Consiglieri di Stato nelle decisioni del Servizio dei ricorsi

Il Cancelliere dello Stato ha spiegato alla sottocommissione le note a protocollo. Esse sono il risultato di formalizzazioni di procedure che il Consiglio di Stato ha ritenuto di introdurre a seguito del rapporto sui "permessi facili". In quel contesto i tre esperti avevano evidenziato la necessità di chiarire taluni aspetti dei rapporti tra il Consiglio di Stato, nella sua funzione di autorità giudiziaria, e i Dipartimenti, i Servizi e i funzionari, in particolare per garantire l'indipendenza di esame e di giudizio del Servizio ricorsi, preposto all'istruttoria dei ricorsi. Questo perché nel rapporto erano state evidenziate situazioni anomale. Le raccomandazioni dei tre esperti sono state fatte proprie dal Consiglio di Stato attraverso le note a protocollo.

Una prima nota stabilisce alcune regole interne di organizzazione del lavoro del Consiglio di Stato quando agisce come autorità di ricorso e i suoi rapporti con il Servizio ricorsi. In passato capitava che il singolo Consigliere di Stato chiedesse informazioni, prendesse contatti con i giuristi, ecc.; queste situazioni sono state ritenute non corrette. Oggi, ogni volta che il Consiglio di Stato necessita di informazioni supplementari (richieste di approfondimento, oppure di completamento o di varianti) sui progetti di sentenza che riceve settimanalmente dal Servizio dei ricorsi, deve richiederle con decisione formale del collegio. Il singolo Consigliere di Stato non ha il diritto di rivolgersi personalmente al Servizio ricorsi.

Una seconda nota disciplina la questione della collisione tra il singolo Consigliere di Stato che ha firmato la decisione a livello dipartimentale e la sua funzione all'interno del collegio come autorità di giudizio sul ricorso contro quella decisione. Al momento in cui il progetto di decisione preparato dal Servizio ricorsi giunge in Consiglio di Stato, il Consigliere di Stato autore della decisione impugnata deve lasciare la sala ed è ritenuto astenuto o ricusato. Questo fatto viene menzionato nei considerandi della sentenza e risulta anche nel protocollo delle decisioni del Consiglio di Stato.

Il Cancelliere ha poi spiegato come è organizzata la presentazione dei progetti di sentenza in Consiglio di Stato. Il Servizio dei ricorsi prepara i progetti di decisione con i relativi incarti. Il venerdì pomeriggio viene trasmesso all'attenzione dei Consiglieri di Stato il cosiddetto "elenco deleghe", con le massime essenziali relative al ricorrente e all'esito del progetto di decisione. Durante la seduta del martedì mattina l'elenco viene fatto circolare. Le eventuali richieste da parte di Consiglieri di Stato di poter approfondire e discutere un progetto vengono registrate e i relativi progetti tenuti in sospeso. I progetti sui quali un Consigliere di Stato deve astenersi e ricusarsi (segnalati dal Servizio ricorsi) vengono portati in seduta separatamente. Il caso di astensione e ricusa viene annunciato e il Consigliere di Stato coinvolto è invitato a lasciare la sala; il progetto viene esaminato e discusso dal resto del collegio e poi a decisione avvenuta il Consigliere di Stato rientra. Tutto ciò viene annotato a protocollo e sul progetto di sentenza. La ricusa e l'astensione concernono i casi contemplati dal codice di procedura civile. Il Servizio ricorsi annota sulla decisione chi deve astenersi; a costoro non viene inviato il progetto di decisione, ma sono comunque informati che è pendente il ricorso. A tutti gli altri Consiglieri di Stato sono trasmesse le indicazioni complete, anche in merito all'astensione e al motivo della ricusa. Alcuni incarti, riguardanti temi particolarmente importanti, sono discussi dall'intero Consiglio di Stato e a volte giuristi del Servizio ricorsi vengono chiamati a partecipare; durante queste discussioni il Consigliere di Stato che si ricusa lascia la sala. Quando il ricorso concerne decisioni prese da uffici, il Consigliere di Stato del relativo Dipartimento

non si ricusa, perché ha il diritto di verificare l'operato dei suoi servizi. Un esempio frequente è quello delle domande di costruzione, sulle quali viene allestito un preavviso cantonale del Dipartimento, firmato per delega dall'Ufficio delle domande di costruzione. In questo caso il Direttore del DT non si astiene, perché deve sapere come lavorano i suoi servizi. Fino a quando il Consiglio di Stato ha formalmente preso la sua decisione sul ricorso, il Servizio ricorsi non fornisce alcuna informazione, né al Consigliere di Stato che si è ricusato né ai servizi.

A mente del Cancelliere dello Stato il Governo è sempre più consapevole del suo doppio ruolo, cioè di autorità politico-amministrativa e di autorità giudiziaria di prima istanza. In passato non era così ovvio; i progetti di decisione sui ricorsi si perdevano nella miriade di decisioni prese settimanalmente dal Consiglio di Stato. Oggi la discussione sulle questioni politico-amministrative è separata da quella sui ricorsi. Sono frequenti le discussioni attorno a singoli progetti di decisione che implicano questioni di principio importanti o di interesse politico generale, dove la decisione del Consiglio di Stato potrebbe portare anche a cambiamenti a livello di prassi amministrativa.

Le note a protocollo specificano ciò che è contenuto nel Regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione (RL 2.4.1.5). Esse non sono altro che regole di comportamento basate sul regolamento citato.

12. RISPOSTE AD ATTI PARLAMENTARI

12.1. Mozione 26 febbraio 2007 presentata da Fabio Regazzi e Oviedo Marzorini concernente la soppressione (totale o parziale) della giurisdizione del Consiglio di Stato quale autorità di ricorso

La sottocommissione ha sentito il mozionante, collega Regazzi. Egli ha ricordato come le competenze giurisdizionali del nostro Consiglio di Stato risultano essere problematiche per differenti motivi. In primo luogo sono sempre più spesso in contraddizione con l'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (il diritto per ogni cittadino di adire un tribunale indipendente). La soluzione cantonale proposta non soddisfa i requisiti posti a una Corte indipendente ai sensi della CEDU. Laddove il diritto materiale conferisce all'Amministrazione un margine di apprezzamento, il rispetto dei limiti posti dalla legge all'esercizio di un potere di apprezzamento può e deve essere oggetto di un controllo giudiziario.

In relazione agli argomenti indicati dal Consiglio di Stato a sostegno del mantenimento dello statu quo, il collega Regazzi ritiene vi siano altri strumenti, quali l'introduzione della procedura di reclamo o l'introduzione generalizzata dell'obbligo di anticipare la tassa di giustizia, misura che ha dimostrato la sua efficacia a livello federale, più consoni alla funzione di "filtro" indicata dal nostro Esecutivo. Il secondo argomento del Consiglio di Stato è che il Servizio ricorsi è uno strumento di conoscenza e controllo sull'Amministrazione. Si tratta di un argomento, a dire del mozionante, inconsistente: come può un'autorità politica, che per sua natura tende a conferire maggiore peso a considerazioni politiche, controllare l'Amministrazione attraverso una procedura ricorsuale? In realtà il Consiglio di Stato non vuole perdere un potere che gli è proprio, ma che è tutto fuorché giuridico. Dovesse valere l'argomentazione del Consiglio di Stato, allora sarebbe opportuno che il controllo venisse effettuato da un tribunale indipendente e imparziale. Inoltre, l'esperienza ha dimostrato che le vere disfunzioni non sono "venute a galla" per il tramite della competenza giurisdizionale amministrativa (il caso dei "permessi facili" è in proposito emblematico). Altri sono i moderni strumenti di controllo a disposizione dello Stato: potenziamento del Controllo cantonale delle finanze e istituzione della Corte

dei conti. Come terzo argomento, il Consiglio di Stato sostiene che l'ipotesi di creare una Commissione indipendente di prima istanza non è convincente; inoltre questa soluzione è più onerosa della situazione attuale. Anche questo argomento a dire di Regazzi non regge. Si possono adattare le strutture cantonali al modello federale: in prima battuta decide il Dipartimento, con possibilità di reclamo, e in seguito di ricorso al TRAM. Comunque per poter stabilire se questa soluzione sia effettivamente più onerosa bisogna compiere valutazioni più precise. Come quarto argomento, il Consiglio di Stato afferma che la dottrina propende per il mantenimento del Servizio ricorsi all'interno dell'Amministrazione, analogamente ad esempio a quanto fatto dal Cantone Zurigo. Regazzi sostiene che questo argomento pure non regge. L'autorità amministrativa interna può essere (e nella maggior parte dei casi è) un ufficio o una sezione che si pronuncia in prima istanza e contro la cui decisione è dato ricorso al tribunale amministrativo, come nel modello federale.

Per tutti i motivi esposti, sostanzialmente per adeguarsi alla CEDU e alla Costituzione federale, per migliorare la qualità delle decisioni e la credibilità della giurisdizione amministrativa, occorre introdurre dei cambiamenti, come proposto dalla mozione.

Il Consiglio di Stato, per i motivi esposti nel messaggio, come pure la Commissione della legislazione, invitano a respingere la mozione e mantenere pertanto la competenza ricorsuale del Governo. A favore di questa scelta risulta determinante il ruolo di filtro del Consiglio di Stato, le cui decisioni nell'80% dei casi non vengono più impugnate, sgravando in tal modo il Tribunale cantonale amministrativo.

12.2. Mozione 4 giugno 2007 presentata da Filippo Gianoni concernente l'introduzione nella Legge di procedura per le cause amministrative di una norma che regoli le procedure di accordo amichevole e di mediazione

Il 4 giugno 2007 Filippo Gianoni ha presentato una mozione con la quale ha chiesto l'introduzione nella Legge di procedura per le cause amministrative di una norma che regoli le procedure di accordo amichevole e di mediazione analoga all'art. 33b della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021).

Nella propria presa di posizione il Governo ritiene superflua una norma sulla mediazione della procedura amministrativa per due motivi: il primo perché il tentativo di conciliazione per il tramite di una procedura di mediazione può aver luogo solo con il consenso delle parti in causa e dunque se vi è accordo sul principio della ricerca di una soluzione non è necessario il coinvolgimento dell'autorità amministrativa; il secondo perché l'autorità, in caso di trattative fra le parti, ha la facoltà di esperire un procedimento di conciliazione, come prevede l'art. 17 della Legge ticinese di procedura per le cause amministrative, ed anche di sospendere la procedura.

La Commissione non condivide questa motivazione, che si fonda su una concezione superata della procedura di accordo amichevole e non tiene conto dell'evoluzione in corso, ossia dell'aumentata necessità di collaborazione fra amministrazione e privati (PFISTERER, in *Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren*, Zurigo/San Gallo 2008, n. 1 ad art. 33b PA), sottolineata anche dall'introduzione di norme specifiche in diverse altre leggi federali (cfr. art. 53 CP; art. 8 e 21 della Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile; art. 55 c della Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente; art. 316 del nuovo codice di procedura penale federale e art. 210-215 del nuovo codice di procedura civile).

Secondo le nuove concezioni, la mediazione è una procedura di composizione delle vertenze fondata sul dialogo e sulla ricerca di un consenso, nell'ambito della quale le parti ricorrono ad una persona neutrale e indipendente (il mediatore) che le aiuta a trovare, con i propri mezzi, una soluzione al loro conflitto. Il mediatore non ha la competenza di prendere decisioni. Infatti, egli deve organizzare la procedura e non risolvere il problema di merito (PFISTERER, *Über Konsens-und Mediationslösungen im öffentlichen Verwaltung, "konferieren statt prozessieren"*, Rivista di diritto svizzero 2002 II pag. 218 seg. ed inoltre il medesimo autore n. 3 segg. ad art. 33b PA).

Come ricorda il mozionante, il tema della mediazione nelle procedure amministrative è abbastanza recente e, ad esempio, nella Costituzione federale è stata introdotta una norma secondo la quale le controversie fra Cantoni o tra Comuni e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione (art. 44 n. 3 Cost.; PFISTERER, op. cit., pag. 216 segg.; AUBERT/MAHON, *Petit commentaire de la Constitution fédérale suisse*, n. 6 ad art. 44 Cost.). Nell'ambito della recente revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, su proposta della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli stati (CAG-CS), è stata inserita nella Legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) una disposizione (art. 33b) che disciplina la procedura di accordo amichevole e di mediazione.

Questa norma è stata introdotta affinché la mediazione disponesse di una sufficiente base legale. Inoltre, perché tutte le procedure unificate federali che entreranno in vigore nei prossimi anni disciplinano la procedura di mediazione.

Appare dunque opportuno se non indispensabile introdurre anche nella Legge ticinese di procedura per le cause amministrative una norma che regoli le procedure di accordo amichevole e di mediazione. La soluzione potrebbe essere quella di riprendere la norma federale. Infatti, la ripresa nell'ordinamento ticinese non pone alcun problema, anche perché la legge di procedura amministrativa federale è servita come modello al momento dei lavori preparatori di quella ticinese, ritenuto che dalla mediazione dovranno evidentemente essere esclusi i campi del diritto amministrativo nei quali non vi è alcun margine di manovra (diritto degli stranieri, diritto fiscale e allorquando si tratta dell'applicazione di leggi fondate sull'esigenza della salute pubblica; cfr. PFISTERER, n. 22 seg. ad art. 33b PA).

Per questi motivi, la Commissione invita il Parlamento a dar seguito alla mozione.

13. COMMENTO DELLE PRINCIPALI MODIFICHE LEGISLATIVE

Il presente rapporto rimanda, e da conseguentemente qui per integralmente riprodotte, le considerazioni puntuali sui singoli articoli di leggi per i quali è postulata una modifica (cfr. messaggio n. 5994 del 13 dicembre 2007 concernente la Legge sulla revisione della giurisdizione amministrativa, e modifiche rispetto al disegno di legge annesso al messaggio 15 settembre 2008).

La Commissione ha operato le ulteriori seguenti modifiche e vuole sottolineare i seguenti aspetti puntuali. Per le leggi che non sono qui citate si rinvia a quanto esposto nei summenzionati messaggi.

13.1. Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale

Il Tribunale federale ha stabilito che la concessione della cittadinanza non rappresenta un atto prevalentemente di natura politica, ma costituisce una vera e propria decisione, nell'ambito della quale l'autorità competente, pur godendo di un ampio potere di apprezzamento, deve rispettare le garanzie procedurali e formali dei richiedenti, e deve trattare il caso in modo tale da rispettare il divieto dell'arbitrio e della discriminazione. In altre parole, si tratta di un atto concernente l'applicazione del diritto (DTF 129 I 217 e DTF 129 I 232, in particolare consid. 3.3). Le decisioni negative di naturalizzazione soggiacciono inoltre all'obbligo di motivazione secondo l'articolo 29 capoverso 2 della Costituzione federale (diritto di essere sentito) in relazione con l'articolo 8 capoverso 2 Costituzione federale (divieto di discriminazione). Pertanto, le decisioni di diniego del Gran Consiglio, del Consiglio comunale e dell'Assemblea comunale devono essere motivate (DTF 129 I 232).

Di conseguenza, le decisioni in materia di cittadinanza non possono essere considerate di carattere prevalentemente politico ai sensi dell'articolo 86 capoverso 3 LTF, cosicché è necessario prevedere in questo ambito un rimedio di diritto al Tribunale cantonale amministrativo. Questo ricorso è così possibile sia contro le decisioni del legislativo comunale, dopo che è stato esperito il ricorso al Governo cantonale, sia contro quelle del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio.

Il testo proposto dal Consiglio di Stato è approvato dalla Commissione a maggioranza.

13.2. Legge cantonale di applicazione alla legge federale concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri

Con una recente modifica è stata tolta al giudice dell'istruzione e dell'arresto la competenza in materia di misure coercitive, poiché il magistrato penale non poteva svolgere simili mansioni. La legge ha quindi affidato questo compito a un giudice del Tribunale di appello. È stato così designato un giudice del Tribunale cantonale amministrativo. Questa soluzione cagiona al Tribunale cantonale amministrativo, che già riceve ulteriori nuove competenze, un onere eccessivo, ragione per la quale si rende opportuno attribuire una simile incombenza a un'altra autorità. Il Tribunale cantonale amministrativo fungerà comunque da autorità di ricorso. Quale giudice delle misure coercitive si designa un pretore civile.

13.3. Legge sull'esercizio dei diritti politici

Le decisioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato sono di principio definitive (facoltà concessa ai Cantoni dall'articolo 88 capoverso 2 LTF, che non impone l'obbligo di prevedere il ricorso a un'autorità giudiziaria cantonale contro gli atti di prima istanza del Parlamento e del Governo in materia di diritti politici). Qualora la decisione contestata sia emanata da un altro organo, secondo l'articolo 88 capoverso 2 LTF occorre prevedere un rimedio giuridico, che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale deve essere dato davanti a un tribunale (sentenza del Tribunale federale del 12 febbraio 2007 n. 1P.338/2006 e 1P.582/2006, consid. 3.10). Di conseguenza, se la decisione spetta a un'autorità comunale, viene istituito il ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo, mentre le decisioni adottate dal Gran Consiglio e dal Consiglio di Stato sono definitive.

Nel caso di elezioni e votazioni cantonali, si mantiene la situazione attuale, che prevede la decisione in via definitiva del Governo. Per contro, nelle elezioni e votazioni comunali, poiché le contestazioni riguardano atti di organi comunali, autorità che non rientrano

nell'eccezione dell'articolo 88 capoverso 2 LTF, non è più ammissibile la decisione definitiva del Consiglio di Stato e occorre istituire un ricorso a un'autorità giudiziaria.

Per quanto attiene i ricorsi contro i risultati delle votazioni e delle elezioni, la legge in vigore contempla già delle norme che distinguono l'ambito cantonale da quello comunale. Al momento, se si tratta di votazioni o elezioni comunali, il ricorso è deciso in modo definitivo dal Consiglio di Stato; se invece si tratta di votazioni o elezioni cantonali, il ricorso è trattato dal Gran Consiglio, la cui decisione non è impugnabile.

I risultati sono proclamati dall'Ufficio elettorale comunale nel caso di votazioni comunali o di elezioni comunali con spoglio comunale, dall'Ufficio cantonale di accertamento nella composizione di tre giudici del Tribunale di appello nel caso di elezioni con spoglio cantonale e dall'Ufficio cantonale di accertamento costituito dal Consiglio di Stato negli altri casi. Contro le decisioni dell'Ufficio cantonale di accertamento composto di tre giudici del Tribunale di appello, (assimilabile al Consiglio di Stato, in quanto lo sostituisce per evitare conflitti di interesse e garantire una maggiore oggettività nella proclamazione dei risultati delle elezioni politiche) è proposto il mantenimento del ricorso al Gran Consiglio.

13.4. Legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi

La Commissione, preso atto che l'art. 3d tratta il riconoscimento degli istituti per invalidi e degli enti di integrazione ai fini del sussidiamento, che il Dipartimento concede il riconoscimento e che il Consiglio di Stato può revocarlo qualora vengano a mancare i presupposti stabiliti dalla legge, ha optato per una diversa formulazione rispetto a quanto proposto dal messaggio, ovvero scindere in due parti l'articolo 3d capoverso 5 del disegno di legge, e meglio:

Art. 3d cpv. 4, 5 e 6 (nuovo)

⁴Il Consiglio di Stato può revocare il riconoscimento di un istituto o di un ente di integrazione qualora venissero a mancare i presupposti stabiliti dalla legge.

⁵Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

⁶Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

13.5. Legge sui territori soggetti a pericoli naturali

La Commissione ha preso atto del fatto che in questa legge la durata dei termini di ricorso è diversa rispetto all'usuale durata, e questo vale anche per altre leggi. La presa di posizione del Consiglio di Stato è indicata al punto 1 del presente rapporto, punto al quale si rimanda.

Con il messaggio n. 5994 si propone l'introduzione di un capoverso 2 all'art. 22, che in realtà è già stato introdotto a seguito dell'approvazione del Gran Consiglio del rapporto sul messaggio 5924, avvenuta il 23 ottobre 2007. Il tenore della disposizione in vigore non si distanzia molto dalla proposta del messaggio, ma la Commissione reputa preferibile quest'ultima formulazione, che quindi propone di adottare.

13.6. Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore

Il Consiglio di Stato ha spiegato che è stata introdotta una norma generale sui rimedi giuridici contro le decisioni adottate sulla base della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (articolo 17a). La nuova disposizione sostituisce l'articolo 15, il

quale, secondo la sistematica della legge, si riferisce solo alle decisioni concernenti l'albo, e l'articolo 17 capoverso 3, il quale, si riferisce solo ai procedimenti disciplinari. La Commissione ha approvato la proposta del messaggio con la spiegazione fornita.

13.7. Legge sull'agricoltura

L'art. 42a cpv. 2 prevede che «Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è escluso nei casi in cui è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale».

È possibile ricorrere al Tribunale amministrativo federale se la Legge federale sull'agricoltura prevede un diritto; se non lo prevede, dopo la decisione del Consiglio di Stato ci si può rivolgere in seconda istanza al TRAM. La Commissione ha invitato il Consiglio di Stato a rivedere la formulazione dell'articolo per renderlo più chiaro.

Il Consiglio di Stato ritiene opportuno mantenere la formulazione proposta nel disegno di legge. L'articolo 42a capoverso 2 riserva infatti in modo generale la via di ricorso giudiziaria della legislazione federale. L'alternativa sarebbe quella di indicare nel primo capoverso che contro le decisioni del Dipartimento in materia di miglioramenti strutturali sussidiati è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. In tale caso, il capoverso 2 potrebbe essere stralciato poiché già contemplato dall'articolo 166 capoverso 2 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura. Le due soluzioni, dal profilo giuridico, si equivalgono.

La Commissione ha ritenuto, per chiarezza, di indicare nel cpv. 1 che contro le decisioni del Dipartimento in materia di miglioramenti strutturali sussidiati è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo, e lo stralcio del cpv. 2.

13.8. Legge sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi e gassosi

La Commissione ha preso atto del fatto che il Governo ha presentato nel messaggio in oggetto una nuova legge, in sostituzione dell'attuale decreto esecutivo. Ricordato che il tema dell'energia e del suo trasporto è un tema delicato e da approfondire, il Consiglio di Stato non si è opposto allo stralcio della proposta di nuova legge dalla trattazione del messaggio n. 5994; seguirà quindi un messaggio separato.

13.9. Legge sui consorzi

L'art. 32 cpv. 2 contiene un rinvio alla legge organica comunale che può essere tralasciato poiché è superfluo. Per il resto, la Commissione approva la proposta del messaggio.

13.10. Decreto legislativo regolante gli scavi all'alveo dei laghi, fiumi e torrenti

L'attuale decreto legislativo è trasformato in legge, l'unica modifica concerne la sua suddivisione in capoversi e l'introduzione della doppia giurisdizione. La Commissione ha interpellato il Governo il quale ha spiegato che si è approfittato della modifica dei rimedi giuridici per suddividere l'articolo 2 in capoversi. Nel primo capoverso, si è tolto il riferimento al Dipartimento delle pubbliche costruzioni, che non esiste più da tempo, per rinviare in modo generico al Dipartimento competente, in conformità alle tecniche di redazione degli atti legislativi, secondo le quali occorre evitare l'indicazione di Dipartimenti o uffici amministrativi specifici in leggi formali. Nel quinto capoverso è stato introdotto il doppio grado di giudizio, in conformità ai principi generali della revisione (messaggio n.

5994, pag. 3-4). Per il resto, non sono state apportate modifiche. La Commissione ha approvato la proposta del messaggio, con la spiegazione fornita.

13.11. Decreto legislativo concernente la raccolta di funghi

Il messaggio propone di trasformare in legge il decreto legislativo concernente la raccolta di funghi. Siccome è attualmente all'esame della Commissione l'iniziativa generica presentata il 18.02.2008 da Fabio Regazzi e cof., la Commissione propone di accogliere la trasformazione del decreto in legge, ma di approvare unicamente la modifica dell'art. 4 cpv. 2, mantenendo per il resto il testo inalterato.

13.12. Decreto legislativo concernente la conservazione dei musei storici e archeologici

Il Consiglio di Stato ritiene che la completazione della norma sui rimedi giuridici con il riferimento alla Commissione dei beni culturali persegue lo scopo di evitare lacune nell'indicazione delle vie di ricorso. Infatti, seppur la Commissione abbia un carattere consultivo, l'articolo 5 ultima frase stabilisce che essa decide nel caso di contestazione tra due musei in materia di acquisti fuori dal loro comprensorio. La decisione della Commissione dei beni culturali è una decisione formale che vincola i destinatari e pertanto deve poter essere contestata dal museo che soccombe. La modificazione dell'articolo 14 mira a comprendere tale caso. La Commissione ha approvato la proposta del messaggio.

13.13. Legge cantonale sul lavoro

Il secondo periodo dell'art. 26 cpv. 4 proposto dal messaggio contiene un richiamo alle norme di procedura contenute nella Legge federale sul lavoro, già presente nell'articolo attualmente in vigore. L'articolo 56 della legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio stabilisce i termini di ricorso e le modalità di comunicazione della decisione, mentre l'articolo 58 introduce la legittimazione a ricorrere da parte delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. Seppur il richiamo alle norme del diritto federale sia superfluo, il Governo reputa opportuno, per una maggiore chiarezza, mantenerlo nella norma. Si potrebbe modificare la norma nel modo seguente per renderla maggiormente comprensibile.

Art. 26

¹Contro le decisioni del Dipartimento di cui agli art. 18 e 23 è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato di cui all'art. 22 è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

³Contro le decisioni dell'Autorità cantonale competente in applicazione della legge federale o della presente legge è per il resto proponibile il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

⁴È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative; nel caso di ricorsi contro le decisioni pronunciate in virtù del diritto federale, sono inoltre applicabili gli art. 56 e 58 della legge federale.

La Commissione accoglie le modifiche proposte alla Legge cantonale sul lavoro, con la correzione all'art. 26. cpv. 4 qui sopra esposta.

13.14. Entrata in vigore

La Commissione ha chiesto al Cancelliere dello Stato le possibili conseguenze in caso di entrata in vigore delle presenti disposizioni nei primi mesi successivi all'inizio del prossimo anno. La risposta è stata che se le norme entrassero in vigore il 1° febbraio 2009 anziché il 1° gennaio una norma ponte non sarebbe necessaria. La Commissione, per ridurre ulteriormente i tempi, ha deciso di modificare la disposizione sull'entrata in vigore affinché la legge venga posta in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, appena scaduto il termine di referendum.^

14. RIASSUNTO DELLE PRINCIPALI MODIFICAZIONI LEGISLATIVE

RL	Legge	Tipo decisioni	Situazione attuale	Proposta messaggio
1.2.1.1	L sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale		Consiglio comunale Gran Consiglio	Consiglio comunale → TRAM Gran Consiglio → TRAM
1.2.2.1	L di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere	Rifiuto permesso a cittadini CE/AELS	CdS → TRAM	CdS → TRAM
		Rifiuto permesso a altri cittadini stranieri	CdS	CdS → TRAM
1.2.2.2	L cantonale di applicazione alla legge federale concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri		Giudice delle misure coercitive	Giudice delle misure coercitive → TRAM
1.3.1.1	L sull'esercizio dei diritti politici	Atti preparatori a livello cantonale	CdS → CdS su reclamo	CdS → CdS su reclamo
		Atti preparatori a livello comunale	Municipio/Sindaco → CdS	Municipio/Sindaco → TRAM
		Risultati elezioni e votazioni cantonali	Ufficio cantonale di accertamento* → GC	Ufficio cantonale di accertamento* → GC
		Risultati elezioni comunali (spoglio cantonale)	Ufficio cantonale di accertamento* → CdS	Ufficio cantonale di accertamento* → CdS
		Risultati elezioni comunali (spoglio comunale) e votazioni comunali	Ufficio elettorale → CdS	Ufficio elettorale → TRAM
* Ufficio cantonale di accertamento costituito da: - tre giudici del Tribunale d'appello, nel caso di elezioni con spoglio cantonale (elezioni cantonali e comunali) e nel caso di votazione su domanda di revoca del Consiglio di Stato - Consiglio di Stato, nel caso di votazioni cantonali e di altre elezioni cantonali (elezioni federali, elezione giudici di pace)				
1.4.2.1	L sulla polizia	Tasse di polizia	Polizia cantonale	Polizia cantonale → CdS → TRAM
		Aspiranti gendarmi	Polizia cantonale	Polizia cantonale → CdS → TRAM
1.4.3.1	L sulle attività private di investigazione e di sorveglianza		Dipartimento → CdS	Dipartimento → CdS → TRAM
2.1.1.2	L organica comunale	Sanzioni disciplinari minori	Municipio	Municipio → TRAM
		Autonomia comunale (solo Comune)	CdS	CdS → TRAM
		Decisioni autorità di vigilanza	CdS	CdS → TRAM
2.1.4.1	L sulla fusione e separazione di comuni	Rettifica confini	GC	GC → TRAM
		Rettifica confini minore	CdS	CdS → TRAM
2.1.4.2	L sul consorzio dei Comuni	Consorzio coattivo	GC	GC → TRAM
		Scioglimento consorzio	CdS	CdS → TRAM

2.2.1.1	L organica patriziale	Riconoscimento patriziato	CdS → GC	CdS → GC → TRAM
		Disconoscimento patriziato	CdS → GC	CdS → GC → TRAM
		Dimissioni / ricusa	Ufficio patriziale → CdS	Ufficio patriziale → CdS → TRAM
		Rifiuto di assumere la carica	CdS	CdS → TRAM
		Decisioni autorità di vigilanza	CdS	CdS → TRAM
2.2.2.1	L sull'elezione degli uffici e dei consigli patriziati	Contestazioni (atti preparatori e risultati)	CdS	CdS → TRAM
		Multe disciplinari	CdS	CdS → TRAM
2.4.1.1	L sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato	Destituzione consigliere di Stato	GC	GC → TRAM
2.5.4.1	L sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti	Diverse decisioni (congedo, occupazione accessoria, carica pubblica, sanzioni disciplinari minori)	CdS	CdS → TRAM
		Contestazioni di natura pecuniaria	TRAM (azione diretta)	CdS → TRAM
2.5.4.2	L sull'assegnazione e sull'uso di posteggi nell'amministrazione cantonale		CdS	CdS → TRAM
2.5.4.4	L sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti		TRAM (azione diretta)	CdS → TRAM Municipio → CdS → TRAM
3.1.1.7	L sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria		CdS	CdS → TRAM
3.3.2.1.4	L di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto	Conferimento obbligatorio generale contratti quadro	CdS	CdS → TRAM
3.3.3.4	L di procedura per le contravvenzioni	Condono	CdS	CdS
4.1.1.1	L d'applicazione e complemento del Codice civile svizzero	Autorizzazione pegno bestiame	CdS	CdS → TRAM
4.2.3.1	L sull'esercizio del diritto di grazia		GC	GC
5.1.1.1	L della scuola (e altre leggi scolastiche)	Valutazioni scolastiche e sanzioni disciplinari	Istituto scolastico → DECS	Istituto scolastico → CdS → TRAM
5.1.4.3	L concernente l'aggiornamento dei docenti	Spese aggiornamento docenti	DECS	DECS → CdS → TRAM
5.3.1.1	L sull'Università della Svizzera italiana e sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca	Denominazione università	CdS	CdS → TRAM
5.4.3.1	L sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza	Riconoscimento colonie	DECS	DECS → CdS → TRAM
		Revoca riconoscimento	CdS	CdS → TRAM
5.5.1.2	L sui musei etnografici regionali	Riconoscimento	CdS	CdS → TRAM
6.1.1.1	L sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario	Approvazione programmi sperimentazione e ricerca	Comitato etico → Commissione di ricorso	Comitato etico → Commissione di ricorso → TRAM
		Provvedimenti coattivi (paziente infettivo o contagioso)	Medico cantonale → TRAM	Medico cantonale → TRAM
6.1.3.3	L d'applicazione della legge federale sugli stupefacenti	Decisioni delegato tossicomanie	Delegato → CdS	Delegato → CdS → TRAM
6.3.1.1	L sull'EOC (Ente ospedaliero cantonale)	Decisioni di diritto amministrativo	EOC	EOC → TRAM
6.3.2.1	L sull'assistenza sociopsichiatrica	Ricovero volontario	Unità terapeutica riabilitativa → Commissione giuridica	Unità terapeutica riabilitativa → Commissione giuridica → TRAM
6.3.3.1	L sul servizio medico nelle zone di montagna	Indennità	CdS	CdS → TRAM
6.4.1.1	L sugli assegni di famiglia	Controversie fra Casse o fra Casse e affiliati sull'affiliazione	DSS → TRAM	DSS → TCA
		Revoca riconoscimento	CdS → TRAM	CdS → TCA
		Decisioni ammonimento e multa	DSS → TRAM	DSS → Pretura penale

6.4.5.1	L concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane	Riconoscimento case di riposo	DSS → CdS	DSS → CdS → TRAM
6.4.5.5	L sull'assistenza e cura a domicilio	Decisioni presa a carico	SACD → CdS	SACD → CdS → TRAM
		Altre decisioni	DSS → CdS	DSS → CdS → TRAM
6.4.11.1	L sull'assistenza sociale	Erogazione e restituzione anticipo alimenti	DSS → CdS	DSS → CdS → TCA
7.1.1.1	L cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio	Piano direttore	GC	GC
7.1.1.2	L sui territori soggetti a pericoli naturali	PZP (piano delle zone soggette a pericolo)	DT (pubblicazione) → CdS (decisione su ricorsi e adozione piano)	DT (pubblicazione) → CdS (decisione su ricorsi e adozione piano) → TRAM
		PCPR (piano cantonale di premunizione e risanamento)	CdS (notificazione) → CdS (esame osservazioni e adozione piano)	CdS (notificazione) → CdS (esame osservazioni e adozione piano) → TRAM
7.1.2.1	L edilizia cantonale	Autorizzazione spazzacamino e revoca	DT	DT → CdS → TRAM
7.1.5.1	L cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto	Sanzioni disciplinari	Commissione di vigilanza	Commissione di vigilanza → TRAM
7.2.1.2	L sulle strade	Approvazione progetto stradale comunale	Municipio → TRAM	Municipio → CdS → TRAM
7.2.1.4	L sui percorsi pedonali e i sentieri escursionistici	Piano cantonale percorsi e sentieri escursionistici	DT (pubblicazione) → CdS (decisione su ricorsi e adozione piano)	DT (pubblicazione) → CdS (decisione su ricorsi e adozione piano) → TRAM
		Altre decisioni Dipartimento	DT → CdS	DT → CdS → TRAM
		Decisioni Municipio	Municipio → CdS	Municipio → CdS → TRAM
7.3.1.1	L di espropriazione	Conferimento diritto a enti diritto pubblico e Comuni	DI → CdS	DI → CdS → TRAM
		Conferimento diritto a privati e rifiuto conferimento diritto	DI → CdS → GC	DI → CdS → TRAM
7.3.2.1	L sul raggruppamento e la permuta dei terreni	Nuovo riparto	Commissione ricorso 1a istanza → Commissione ricorso 2a istanza	Commissione ricorso → TRAM
		Compenso per lavori su proprietà private	Perito distrettuale	Perito distrettuale → TRAM
		Elezioni consorzi raggruppamento terreni	CdS	CdS → TRAM
7.4.2.2	L sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore		DI	DI → DI (su reclamo) → CdT
7.4.2.5	L concernente la designazione delle autorità competenti per l'applicazione del concordato del 15 ottobre 1951 concernente gli impianti di trasporto a fune e le scivole esonerati dalla concessione federale	Autorizzazioni in zona edificabile	Municipio → CdS → TRAM	Municipio → CdS → TRAM
		Autorizzazioni fuori zona edificabile	CdS	DT → CdS → TRAM
7.4.4.2	L concernente la designazione delle autorità competenti per l'applicazione del concordato del 15 ottobre 1951 concernente gli impianti di trasporto a fune e le scivole esonerati dalla concessione federale		Dipartimento	Dipartimento → CdS → TRAM
7.4.5.1	L cantonale d'applicazione alla legge federale sulla navigazione interna	Imposta navigazione e tasse	DI	DI → DI (su reclamo) → CdT
8.1.1.1	L sull'agricoltura	Sussidi	DFE → CdS → Tribunale amministrativo federale	DFE → CdS → Tribunale amministrativo federale
		Altre decisioni	DFE → CdS	DFE → CdS → TRAM
9.1.1.8	L sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi e gassosi		DT	DT → CdS → TRAM
9.1.2.1	L sull'approvvigionamento idrico		DT → CdS	DT → CdS → TRAM
9.1.2.2	L concernente le tasse in materia di protezione delle acque			CdS → TRAM

9.1.3.2	L sulle acque sotterranee	Catasto acque sotterranee	DT → CdS	DT → CdS → TRAM
		Concessione captazione acque sotterranee	CdS (pubblicazione) → CdS (decisione su opposizioni)	CdS (pubblicazione) → CdS (decisione su opposizioni) → TRAM
		Autorizzazione captazione acque sotterranee	DT → CdS	DT → CdS → TRAM
		Altre decisioni	DT → CdS	DT → CdS → TRAM
9.1.4.1	L sui consorzi	Pubblica utilità consorzi	CdS → GC	CdS → GC → TRAM
		Elezioni consorzi	CdS	CdS → TRAM
9.1.5.1	L regolante gli scavi all'alveo dei laghi, fiumi e torrenti	Autorizzazione	DT → TRAM	DT → CdS → TRAM
9.1.6.1	L sull'utilizzazione delle acque	Autorizzazione	DFE	DFE → CdS → TRAM
9.1.7.1	L cantonale sull'energia			CdS → TRAM
				Municipio → CdS → TRAM
9.1.7.2	L istitutrice l'Azienda elettrica ticinese	Decisioni di diritto amministrativo	AET	AET → TRAM
9.2.1.2	L concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti	Decisioni di diritto amministrativo	ACR	ACR → TRAM
9.2.1.7	DL concernente la limitazione degli orari di apertura delle stazioni di distribuzione e di vendita dei carburanti nel Sottoceneri		DT	DT → CdS → TRAM
9.2.2.1	L sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura	Alcune decisioni	CdS	CdS → TRAM
9.3.1.3.1	L concernente la raccolta di funghi		DT	DT → CdS → TRAM
9.3.2.3	L concernente la conservazione dei musei storici e archeologici		DECS → CdS	DECS → CdS → TRAM
10.1.1.1	L cantonale sul lavoro	Classificazione aziende / Derghe decise da Dipartimento	DFE → CdS	DFE → CdS → TRAM
		Derghe decise dal CdS	CdS	CdS → TRAM
10.1.1.3	L d'applicazione alla legge federale sul lavoro a domicilio		DFE → CdS	DFE → CdS → TRAM
10.1.2.1	L di applicazione della legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro		CdS	CdS → TRAM
10.1.4.1	L sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati		DFE → CdS	DFE → CdS → TRAM
10.2.1.1	L tributaria	Condono imposta	DFE	DFE → CdT
10.2.7.1	L sui sussidi cantonali	Decisioni* CdS sussidi obbligatori e facoltativi	CdS CdS → TRAM	CdS → TRAM
		Decisioni* GC sussidi obbligatori	GC	GC → TRAM
		Decisioni* GC sussidi facoltativi	GC	GC
		* concessione, rifiuto, riduzione, revoca sussidi		
10.2.8.3	L concernente l'imposta sui cani		DFE	DFE → DFE (su reclamo) → CdT
11.3.2.1	L sugli esercizi pubblici	Decisioni direzione corsi e Commissione d'esame	Direzione corsi e Commissione d'esame	Direzione corsi e Commissione d'esame → CdS → TRAM

TRAM Tribunale cantonale amministrativo
 TCA Tribunale cantonale delle assicurazioni
 CdT Camera di diritto tributario
 GC Gran Consiglio
 CdS Consiglio di Stato
 DI Dipartimento delle istituzioni
 DECS Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
 DSS Dipartimento della sanità e della socialità
 DT Dipartimento del territorio
 DFE Dipartimento delle finanze e dell'economia
 ACR Azienda cantonale dei rifiuti
 AET Azienda elettrica ticinese
 EOC Ente ospedaliero cantonale

Divisione della giustizia, 2 ottobre 2007

15. CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

La revisione del diritto cantonale per estendere la facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo e per potenziare questa autorità giudiziaria figura nel rapporto del dicembre 2003 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio sulle linee direttive e sul piano finanziario 2004-2007 e negli aggiornamenti del dicembre 2004 e del novembre 2005 (obiettivo n. 10, scheda n. 2: un apparato giudiziario efficace).

16. CONCLUSIONI

La Commissione della legislazione ha discusso e approvato le modifiche legislative necessarie e indicate nel precitato messaggio, votando l'entrata in materia e il presente rapporto.

* * * * *

Sulla base delle considerazioni contenute in questo rapporto, la Commissione della legislazione chiede al Parlamento di approvare le modifiche legislative annesse.

La Commissione propone inoltre al Parlamento di:

- respingere la mozione 26 febbraio 2007 presentata da Fabio Regazzi e Oviedo Marzorini concernente la soppressione (totale o parziale) della giurisdizione del consiglio di stato quale autorità di ricorso;
- approvare la mozione 4 giugno 2007 presentata da Filippo Gianoni concernente l'introduzione nella Legge di procedura per le cause amministrative di una norma che regoli le procedure di accordo amichevole e di mediazione.

Per la Commissione legislazione:

Felice Dafond, relatore
Bignasca M. - Brivio - Caimi - Calastri -
Carobbio - Ducry - Ghisletta D. - Gianoni -
Guidicelli - Kandemir Bordoli - Mellini (con riserva) -
Pedrazzini - Pestoni - Solcà

Disegno di

LEGGE

sulla revisione della giurisdizione amministrativa

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 13 novembre 2007 n. 5994 del Consiglio di Stato;
- visto il messaggio aggiuntivo 30 settembre 2008 n. 5994A del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 19 novembre 2008 n. 5994 R parz. 2 della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La legge dell'8 novembre 1994 sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 1

¹Conclusi gli accertamenti, il legislativo comunale decide sulla concessione dell'attinenza comunale.

Art. 11

4. Concessione della cittadinanza cantonale

Conferita l'attinenza comunale, il Gran Consiglio si pronuncia sulla concessione della cittadinanza cantonale.

Art. 17 cpv. 1

¹Conclusi gli accertamenti, il legislativo comunale decide sulla concessione dell'attinenza comunale.

Art. 19

5. Concessione della cittadinanza cantonale

Conferita l'attinenza comunale e rilasciata l'autorizzazione federale, il Gran Consiglio si pronuncia sulla concessione della cittadinanza cantonale.

Art. 41a

Rimedi giuridici

¹Contro le decisioni del legislativo comunale è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

³Contro le decisioni del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

II.

La legge dell'8 giugno 1998 di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere è modificata come segue:

Art. 10 lett. a

Rimedi giuridici

- a) al Tribunale cantonale amministrativo contro le decisioni del Consiglio di Stato;

III.

La legge cantonale del 17 aprile 1997 di applicazione alla legge federale concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2

²Il Giudice e i suoi due sostituti sono designati dal Consiglio di Stato per un periodo di 4 anni; il Giudice deve essere scelto fra i pretori della giurisdizione civile; i supplenti possono essere scelti fra avvocati iscritti nel registro cantonale.

Art. 31

Ricorso contro la decisione di carcerazione

La decisione di carcerazione confermata dal Giudice è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dalla notifica.

Art. 32 cpv. 2

²La decisione del Giudice è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dalla notifica.

IV.

La legge del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici è modificata come segue:

Art. 161 cpv. 2

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di catalogo elettorale cantonale e comunale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 163

2. contro gli atti della procedura preparatoria

¹Contro ogni atto del Municipio o del Sindaco nella procedura preparatoria delle votazioni o elezioni come pure di raccolta di firme per iniziative o referendum può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

²Contro ogni atto del Consiglio di Stato nella procedura preparatoria delle votazioni o elezioni come pure di raccolta di firme per iniziative o referendum può essere interposto reclamo al Consiglio di Stato.

³Per atti di procedura preparatoria si intendono quelli compresi tra la convocazione delle assemblee e la chiusura delle operazioni di voto.

⁴Il termine è di tre giorni a contare da quello in cui fu compiuto l'atto che si intende impugnare.

⁵Il Tribunale cantonale amministrativo o il Consiglio di Stato, previa sommaria indagine, decreta i provvedimenti d'urgenza con decisione inappellabile, riservato il ricorso a norma degli art. 164 e 165.

Art. 164

3. contro votazioni ed elezioni

¹I ricorsi contro le decisioni dell'ufficio cantonale di accertamento devono essere inoltrati al Gran Consiglio entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati.

²I ricorsi contro altre votazioni o elezioni devono essere inoltrati al Tribunale cantonale amministrativo entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati.

³I ricorsi contro la validità delle elezioni non sospendono l'entrata in carica delle persone elette.

Art. 165

Abrogato.

Art. 166a (nuovo)

6. Impugnabilità delle decisioni

Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato decidono i ricorsi in modo definitivo, salvo diversa disposizione della legge.

Art. 167 cpv. 2 e 3

²Le infrazioni commesse dagli aventi diritto di voto sono punibili con una multa fino ad un massimo di fr. 1'000.-- dal Consiglio di Stato.

³Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

V.

La legge del 12 dicembre 1989 sulla polizia è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 2a (nuovo)

^{2a}Contro le tasse prelevate dalla polizia cantonale è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

TITOLO IVa (nuovo) - RIMEDI DI DIRITTO

Art. 24a (nuovo)

Autorità di ricorso

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

VI.

La legge dell'8 novembre 1976 sulle attività private di investigazione e di sorveglianza è modificata come segue:

Art. 23 cpv. 2 e 3 (nuovo)

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

³I ricorsi di cui ai capoversi precedenti non hanno effetto sospensivo.

VII.

La legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione civile è modificata come segue:

Art. 51

Responsabilità per danni

Il Dipartimento è competente a trattare le pretese per titolo di risarcimento danni a norma della legislazione federale; è applicabile la legge del 19 aprile 1966 di procedura per le cause amministrative.

VIII.

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue:

Art. 86 cpv. 1 e 2

¹Le dimissioni per i motivi di cui all'art. 85 cpv. 1 lett. a) e b) sono inoltrate al municipio e hanno effetto dopo due mesi dalla presentazione.

²Il Consiglio di Stato decide, su preavviso del municipio, in merito alle dimissioni di chi invoca il motivo dell'art. 85 cpv. 1 lett. c) e alla rinuncia alla carica.

Art. 197 cpv. 7

⁷*Abrogato.*

Art. 207

Autorità di ricorso

¹Chi è leso nei suoi legittimi interessi ha diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, contro le decisioni emanate dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza in applicazione del presente capitolo.

²Il Comune è legittimato a ricorrere se leso nella sua autonomia.

Capitolo III (nuovo) - Dei ricorsi contro le decisioni delle autorità cantonali

Art. 213a (nuovo)

Autorità di ricorso

¹Contro le decisioni del Dipartimento e delle autorità ad esso subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

IX.

La legge del 6 marzo 1945 sulla fusione e separazione di Comuni è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 2 (nuovo)

²Contro la decisione del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 20 cpv. 2 (nuovo)

²Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

X.

La legge del 21 febbraio 1974 sul consorzio dei Comuni è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 3 (nuovo)

³La decisione del Gran Consiglio è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni.

Art. 40 cpv. 2

²I Comuni membri hanno la facoltà di impugnare la decisione del Consiglio di Stato davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni.

XI.

La legge organica patriziale del 28 aprile 1992 è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3

³Contro il decreto del Consiglio di Stato è dato ricorso al Gran Consiglio, la cui decisione è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni.

Art. 37 cpv. 3

³È per il resto applicabile la legge del 21 febbraio 1974 sul consorzio dei Comuni.

Art. 38 cpv. 3 (nuovo)

³Contro la decisione del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni.

Art. 87 cpv. 2

²La ricusa e le dimissioni di chi invoca il motivo di cui agli art. 85 e 86 lett. c) sono decise dall'ufficio patriziale, riservato il ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 88

Rifiuto di assumere la carica

Nel caso in cui il presidente, un membro o un supplente dell'ufficio patriziale rifiutassero, senza legittimo motivo, di assumere la carica, il Consiglio di Stato diffida formalmente l'interessato a desistere dal diniego. Se la diffida rimane infruttuosa, il Consiglio di Stato ordina la sostituzione del renitente, applicandogli nel contempo una multa sino a fr. 1000.--.

Art. 145

Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni dell'autorità di vigilanza è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Capitolo IV - Dei ricorsi contro le decisioni delle autorità cantonali

Art. 151a (nuovo)

Autorità di ricorso

¹Contro le decisioni del Dipartimento e delle autorità ad esso subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

XII.

La legge del 17 dicembre 2002 sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato è modificata come segue:

Art. 134 cpv. 2

²Contro la decisione del Gran Consiglio è ammesso il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro quindici giorni; è applicabile la legge del 19 aprile 1966 di procedura per le cause amministrative.

XIII.

La legge del 15 marzo 1995 sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti è modificata come segue:

Art. 66 cpv. 2

B. Ricorso al Consiglio di Stato

²*Abrogato.*

Art. 67

C. Ricorso al Tribunale cantonale amministrativo

¹Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

²Rimane riservata l'applicazione dell'art. 69 della legge di procedura per le cause amministrative nel caso di destituzione o di disdetta ingiustificata.

Art. 68

Abrogato.

XIV.

La legge dell'8 novembre 2005 sull'assegnazione e sull'uso di posteggi nell'amministrazione cantonale è modificata come segue:

Art. 17 cpv. 2 (nuovo)

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

XV.

La legge del 5 novembre 1954 sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti è modificata come segue:

Capitolo III - Contestazioni di natura pecuniaria

Art. 32 (nuovo)

¹Il Consiglio di Stato decide sulle pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto di impiego dei dipendenti cantonali.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 32a (nuovo)

¹Il Municipio decide sulle pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto di impiego dei direttori, dei vicedirettori e di docenti delle scuole comunali.

²Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

XVI.

La legge del 24 ottobre 1988 sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici è modificata come segue:

Art. 22 cpv. 3

³*Abrogato.*

XVII.

La legge del 3 giugno 2002 sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 2

²La relativa decisione compete al Consiglio di Stato con facoltà di delega; contro tale decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

XVIII.

La legge del 23 febbraio 1983 sul notariato è modificata come segue:

Art. 127 cpv. 4 (nuovo)

⁴Entro 15 giorni dall'intimazione della sanzione disciplinare, il notaio può ricorrere alla Camera per l'avvocatura e il notariato.

XIX.

La legge del 19 aprile 1966 di procedura per le cause amministrative è modificata come segue:

Art. 55 cpv. 3

³*Abrogato.*

Art. 60

Competenza

¹Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato nei casi previsti dalla legge.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato non dichiarate definitive dalla legge, né impugnabili davanti a un'altra autorità di ricorso, è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 71 lett. b

b) le contestazioni che sorgono da contratti di diritto pubblico in cui lo Stato o un altro ente cantonale di diritto pubblico è parte;

Art. 72

Petizione

La petizione deve essere presentata al Tribunale cantonale amministrativo in tanti esemplari quante sono le parti più una per il giudice, nella forma prevista dall'art. 165 del Codice di procedura civile, corredata dei documenti e con l'indicazione di tutti i mezzi di prova richiesti.

Art. 73 cpv. 1

¹Al convenuto viene assegnato un termine per la risposta. Quest'ultima deve essere stesa nella forma prevista dall'art. 170 del Codice di procedura civile.

Art. 80 cpv. 4

⁴*Abrogato.*

Art. 80a (nuovo)

**Impugnabilità della
decisione**

Contro la decisione del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nei casi previsti dalla legge.

XX.

La legge del 9 novembre 1992 di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 3

³Il Consiglio di Stato conferisce l'obbligatorietà generale ai contratti-quadro di locazione qualora il loro campo d'applicazione sia limitato al territorio del Cantone o a una parte dello stesso conformemente alle disposizioni federali vigenti in materia; contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

XXI.

La legge del 16 maggio 1988 di applicazione della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale è modificata come segue:

Art. 3

Abrogato.

Art. 4

Abrogato.

XXII.

La legge del 19 dicembre 1994 di procedura per le contravvenzioni è modificata come segue:

Art. 22 cpv. 2 (nuovo)

²La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

XXIII.

La legge del 18 aprile 1911 di applicazione e complemento del Codice civile svizzero è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 1 lett. d

d) per l'autorizzazione del pegno sul bestiame (art. 885 CCS), a decretare le tasse per le iscrizioni nel relativo registro e le operazioni connesse nonché per l'autorizzazione in genere del prestito a pegno (art. 907-915 CCS); le relative decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo;

XXIV.

La legge del 5 novembre 1945 sull'esercizio del diritto di grazia è modificata come segue:

Art. 11 (nuovo)

La decisione del Gran Consiglio è definitiva.

XXV.

La legge del 1° febbraio 1990 della scuola è modificata come segue:

Art. 92

**Ricorso
contro le decisioni
degli organi
scolastici cantonali
e degli organi
preposti alla
conduzione degli
istituti**

Contro le decisioni degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 93

**Ricorso
contro le decisioni
del Dipartimento**

¹Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 95

**Ricorso
contro le decisioni
del Consiglio di
Stato**

¹Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

²Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 96 cpv. 3

³Contro le decisioni dell'ispettore scolastico e della direzione dell'istituto scolastico è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 97 cpv. 2 (nuovo)

**Norme applicabili
e riserva**

²Il ricorso in materia di assegni e prestiti di studio è disciplinato dalla legge del 5 giugno 2000 sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (LAPS).

XXVI.

La legge del 19 giugno 1990 concernente l'aggiornamento dei docenti è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 2

²La decisione sulle singole spese destinate all'aggiornamento dei docenti cantonali è di competenza del Dipartimento; contro la decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

XXVII.

La legge del 21 ottobre 1974 sulla scuola media è modificata come segue:

Art. 34 (nuovo)

**Rimedi di diritto
a) in generale**

Per i rimedi di diritto si applicano per analogia le disposizioni della legge del 1° febbraio 1990 sulla scuola.

Art. 35 (nuovo)

**b) in materia di
licenza di scuola
media per privatisti**

Contro le decisioni della commissione d'esame per l'ottenimento della licenza di scuola media per privatisti è dato ricorso al Dipartimento, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

XXVIII.

La legge del 26 maggio 1982 sulle scuole medie superiori è modificata come segue:

TITOLO III - RIMEDI DI DIRITTO

Art. 42 (nuovo)

Rimedi di diritto

Per i rimedi di diritto si applicano per analogia le disposizioni della legge del 1° febbraio 1990 sulla scuola.

XXIX.

La legge del 4 febbraio 1998 sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale continua è modificata come segue:

Art. 38

Autorità di ricorso

¹Per i rimedi di diritto si applicano per analogia le disposizioni della legge del 1° febbraio 1990 sulla scuola.

²Contro le valutazioni degli esami finali di tirocinio o per il conseguimento di titoli o di abilitazioni cantonali è dato reclamo all'istituzione che ha emesso la decisione; la decisione su reclamo è impugnabile dapprima al Consiglio di Stato, e poi al Tribunale cantonale amministrativo.

XXX.

La legge del 2 ottobre 1996 sulle scuole professionali è modificata come segue:

TITOLO IV - RIMEDI DI DIRITTO

Art. 33 (nuovo)

Autorità di ricorso

Per i rimedi di diritto si applica l'art. 38 della legge del 4 febbraio 1998 sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale continua.

XXXI.

La legge del 3 ottobre 1995 sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 4

⁴La Commissione è competente a decidere i ricorsi contro decisioni relative ai rapporti tra l'Università o la Scuola universitaria professionale, gli studenti, gli uditori e gli altri utenti.

Art. 14 cpv. 4 (nuovo)

⁴Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

XXXII.

La legge del 17 dicembre 1973 sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3 (nuovo)

³Contro le decisioni in materia di riconoscimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 19 cpv. 2 (nuovo)

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 20 cpv. 2

**Restituzione di
sussidi**

²*Abrogato.*

XXXIII.

La legge del 18 giugno 1990 sui musei etnografici regionali è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3 (nuovo)

³Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

XXXIV.

La legge del 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) è modificata come segue:

Art. 10b cpv. 1, 2 e 4 (nuovo)

¹Contro le decisioni del Comitato etico è ammesso il ricorso dell'istante, entro 15 giorni dalla notifica, ad una speciale Commissione di ricorso; la procedura è scritta.

²La Commissione è composta da un esperto di etica e da due docenti universitari di specialità mediche, che vengono designati dal Consiglio di Stato di volta in volta, dopo la ricezione della dichiarazione di ricorso.

⁴Contro le decisioni della Commissione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 20 cpv. 4

⁴Abrogato.

Art. 40a

Abrogato.

Art. 42 cpv. 3 e 4

³Ogni medico autorizzato ha la facoltà di imporre in via provvisoria al paziente contagioso provvedimenti coattivi, dandone immediata comunicazione al Medico cantonale che si pronuncerà giusta il capoverso 1 di questo articolo.

⁴Il paziente e le altre persone toccate dalla misura hanno la facoltà di ricorrere contro i provvedimenti del Medico cantonale al Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 59 cpv. 5

⁵Abrogato.

Art. 81 cpv. 4

⁴Abrogato.

Art. 83 cpv. 7

⁷Abrogato.

Art. 84 cpv. 5

⁵Abrogato.

Art. 85 cpv. 5

⁵Abrogato.

Art. 99a (nuovo)

Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni del Dipartimento, del Medico cantonale o di altre autorità amministrative è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge preveda il ricorso diretto a questa autorità giudiziaria.

²Il ricorso contro le decisioni di cui all'art. 37 cpv. 1, contro le decisioni di revoca a titolo cautelativo di autorizzazioni all'esercizio e contro le decisioni di chiusura a titolo cautelativo di strutture e servizi sanitari non ha effetto sospensivo.

XXXV.

Il decreto legislativo del 26 marzo 2001 concernente la pianificazione delle attrezzature medico-tecniche di diagnosi o di cura a tecnologia avanzata o particolarmente costosa (clausola del bisogno) è modificato come segue:

Art. 9 cpv. 1

¹Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

XXXVI.

La legge del 19 giugno 1978 d'applicazione della legge federale sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951 è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 2

²Contro le decisioni su reclamo di cui al capoverso 1 è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 24 cpv. 3

³*Abrogato.*

Art. 43 cpv. 1

¹Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

XXXVII.

La legge del 19 dicembre 2000 sull'EOC (Ente ospedaliero cantonale) è modificata come segue:

TITOLO IIIa (nuovo) - RIMEDI DI DIRITTO

Art. 28a (nuovo)

Autorità di ricorso Contro le decisioni di diritto amministrativo dell'EOC è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

XXXVIII.

La legge del 2 febbraio 1999 sull'assistenza sociopsichiatrica (LASP) è modificata come segue:

Art. 18

c) Ricorso Contro la decisione di rifiuto di un ricovero volontario è dato ricorso nel termine di 10 giorni alla Commissione giuridica.

XXXIX.

La legge del 5 novembre 1997 sul servizio medico nelle zone di montagna (LMont) è modificata come segue:

Art. 9

Rimedi di diritto Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

XL.

La legge del 26 giugno 2001 sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario (Legge autoambulanze) è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 27 nota marginale

**Restituzione dei
sussidi**

XLI.

La legge dell'11 giugno 1996 sugli assegni di famiglia è modificata come segue:

Art. 69 cpv. 2

²Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni nel termine di 30 giorni dalla loro notificazione.

Art. 70

C. Revoca del riconoscimento

Contro le decisioni del Consiglio di Stato che revocano il riconoscimento di una cassa professionale è dato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni nel termine di 30 giorni dalla loro notificazione.

Art. 71

D. Decisioni di ammonimento e di multa

Contro le decisioni di ammonimento e di multa è dato ricorso alla Pretura penale.

XLII.

La legge del 15 settembre 2003 sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) è modificata come segue:

Art. 44 cpv. 4

⁴*Abrogato.*

XLIII.

La legge del 2 ottobre 1996 sul sostegno e il coordinamento della attività giovanili (Legge giovani) è modificata come segue:

Art. 18 cpv. 2

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

XLIV.

La legge del 25 giugno 1973 concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 4

⁴Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 19 cpv. 2

²*Abrogato.*

Art. 19a cpv. 2

²*Abrogato.*

XLV.

La legge del 23 ottobre 2007 di applicazione della legge federale del 6 ottobre 2006 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LaLPC) è modificata come segue:

Art. 38

Abrogato.

XLVI.

La legge del 16 dicembre 1997 sull'assistenza e cura a domicilio è modificata come segue:

Art. 42

**B. Contro le decisioni
del Dipartimento e
del SACD**

¹Contro le decisioni del Dipartimento e del SACD è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

²*Abrogato.*

XLVII.

La legge del 14 marzo 1979 sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi è modificata come segue:

Art. 3d cpv. 4 e 5 e 6 (nuovo)

⁴Il Consiglio di Stato può revocare il riconoscimento di un istituto o di un ente di integrazione qualora venissero a mancare i presupposti stabiliti dalla legge.

⁵Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

⁶Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 16 cpv. 4 e nota marginale

Autorità competenti e istanze di sussidio

⁴*Abrogato.*

Art. 19 cpv. 2

Restituzione dei sussidi

²*Abrogato.*

XLVIII.

La legge del 22 ottobre 1985 sull'abitazione è modificata come segue:

Art. 40 cpv. 2

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

XLIX.

Il decreto legislativo del 12 settembre 1978 concernente il rinnovo di abitazioni è modificato come segue:

TITOLO - LEGGE CONCERNENTE IL RINNOVO DI ABITAZIONI

Art. 2 cpv. 2

²*Abrogato.*

Art. 23

Ricorsi

¹Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

L.

Il decreto legislativo del 29 marzo 1972 concernente il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna è modificato come segue:

TITOLO - LEGGE CONCERNENTE IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ABITAZIONI NELLE REGIONI DI MONTAGNA

Art. 6b cpv. 2

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

LI.

La legge dell'8 marzo 1971 sull'assistenza sociale è modificata come segue:

Art. 65 cpv. 2

²Contro la decisione concernente l'erogazione e la restituzione dell'anticipo alimenti è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di trenta giorni; la decisione del Consiglio di Stato è impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni nel termine di trenta giorni.

LII.

La legge cantonale del 23 maggio 1990 di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio è modificata come segue:

Art. 97 cpv. 2 (nuovo)

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

LIII.

La legge del 29 gennaio 1990 sui territori soggetti a pericoli naturali è modificata come segue:

Art. 9

Adozione del piano e rimedi giuridici

¹Il Consiglio di Stato decide i ricorsi e adotta il PZP.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni.

Art. 16 cpv. 2 (nuovo)

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni.

Art. 20 cpv. 4 (nuovo)

⁴Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni.

Art. 22 cpv. 2

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

LIV.

La legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 è modificata come segue:

Art. 41f cpv. 3 e 4 (nuovo)

³Il Consiglio di Stato emana le prescrizioni per garantire i necessari controlli e ne fissa le tasse; può subordinare ad autorizzazione l'attività di pulizia degli impianti calorici a combustione.

⁴Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

LV.

La legge cantonale del 24 marzo 2004 sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto è modificata come segue:

Art. 21 cpv. 4

⁴Contro le decisioni della Commissione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

LVI.

La legge del 1° dicembre 1997 sull'esercizio della professione di impresario costruttore è modificata come segue:

Art. 15

Abrogato.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PENALI, PROCEDURALI E FINALI

Art. 17 cpv. 3

³Abrogato.

Art. 17a (nuovo)

Rimedi di diritto

Contro le decisioni della Commissione di vigilanza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

LVII.

La legge del 23 marzo 1983 sulle strade è modificata come segue:

Art. 35

e) ricorso

¹Contro la decisione di approvazione del progetto stradale comunale e le altre decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di trenta giorni.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di trenta giorni.

³Il Dipartimento ha facoltà di ricorso.

LVIII.

La legge del 9 febbraio 1994 sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 2 e 3 (nuovo)

²Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione ogni persona o ente interessato, nonché le organizzazioni specializzate riconosciute dalla Confederazione possono presentare ricorso al Consiglio di Stato, il quale approva il piano.

³Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di trenta giorni.

Art. 12

b) ricorsi

Contro il piano di finanziamento tutti gli interessati alla spesa possono interporre ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 20a (nuovo)

Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni del Municipio o del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

²Restano riservate le procedure rette da leggi speciali.

LIX.

La legge dell'8 marzo 1971 di espropriazione è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 e 3

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

³*Abrogato.*

LX.

La legge del 23 novembre 1970 sul raggruppamento e la permuta dei terreni è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2

²L'autorizzazione è rifiutata se le modificazioni pregiudicano notevolmente la realizzazione del progetto.

Art. 20 cpv. 3

³Il progettista e la Commissione di ricorso possono istituire o sopprimere servitù per le esigenze del nuovo riparto.

Art. 34 cpv. 1

¹La decisione dei ricorsi è affidata alla Commissione di ricorso prevista dall'art. 107 della presente legge.

Art. 36 cpv. 1

¹Le decisioni della Commissione di ricorso sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di trenta giorni.

Art. 37

Abrogato.

Art. 42 cpv. 2

²I ricorsi sono decisi dalla Commissione di ricorso, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 47 cpv. 2

²Eventuali controversie sono decise dal perito distrettuale, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 70 cpv. 2 e 3

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato che non siano demandate dalla presente legge ad altra istanza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di quindici giorni, in applicazione per analogia delle norme della legge organica comunale.

³*Abrogato.*

Art. 79 cpv. 3

³La decisione sul rimborso spetta al Dipartimento competente; è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 88 cpv. 2 e 3 (nuovo)

²Il perito distrettuale giudica sul riscatto e sull'indennità se è dovuta.

³Contro la decisione del perito è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 94a cpv. 1

¹Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al perito distrettuale entro il termine di 30 giorni; la decisione del perito è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni.

Art. 107

Commissione di ricorso

La Commissione di ricorso si compone di tre membri e di un supplente ed è nominata, volta per volta, dal Consiglio di Stato, che ne designa il presidente.

Art. 108

Abrogato.

Art. 110 cpv. 1

¹Il Consiglio di Stato fissa la retribuzione del perito distrettuale, dei membri del collegio dei periti estimatori e dei membri della Commissione di ricorso.

Art. 113

Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

³Restano riservate le procedure rette da altre leggi.

LXI.

La legge del 24 settembre 1985 di applicazione alla legge federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 1

¹Contro le decisioni amministrative adottate in prima istanza dal Dipartimento competente è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

LXII.

La legge del 9 febbraio 1977 sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore è modificata come segue:

Art. 9a (nuovo)

Rimedi di diritto

¹Contro la decisione del Dipartimento competente è dato reclamo entro il termine di trenta giorni.

²Contro la decisione su reclamo è dato ricorso alla Camera di diritto tributario entro il termine di trenta giorni.

LXIII.

La legge del 26 febbraio 2007 sugli impianti pubblicitari è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 1

¹Contro le decisioni del Municipio e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

LXIV.

La legge concernente la designazione delle autorità competenti per l'applicazione del concordato del 15 ottobre 1951 concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale è adottata come segue:

Articolo 1

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l'applicazione del concordato del 15 ottobre 1951 concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale.

Articolo 2

Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

LXV.

La legge cantonale del 22 novembre 1982 di applicazione alla legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna è modificata come segue:

Art. 5a (nuovo)

Rimedi di diritto in materia di imposte di navigazione e di tasse

¹Contro la decisione del Dipartimento competente è dato reclamo entro il termine di trenta giorni.

²Contro la decisione su reclamo è dato ricorso alla Camera di diritto tributario entro il termine di trenta giorni.

LXVI.

La legge del 3 dicembre 2002 sull'agricoltura è modificata come segue:

Art. 41 cpv. 3

³*Abrogato.*

Art. 42a (nuovo)

Rimedi di diritto

Contro le decisioni del Dipartimento in materia di miglioramenti strutturali sussidiati è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

LXVII.

La legge del 22 giugno 1994 sull'approvvigionamento idrico è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 3

³*Abrogato.*

TITOLO IVa (nuovo) - RIMEDI DI DIRITTO

Art. 21a (nuovo)

Autorità di ricorso

Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

LXIX.

Il decreto legislativo del 31 marzo 1982 concernente le tasse in materia di protezione delle acque è modificato come segue:

TITOLO - LEGGE CONCERNENTE LE TASSE IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE ACQUE

Art. 13a (nuovo)

Contro le decisioni in materia di tasse è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

LXX.

La legge del 12 settembre 1978 sulle acque sotterranee è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2

²I ricorsi contro la decisione del Dipartimento devono essere presentati entro 30 giorni al Consiglio di Stato.

Art. 16 cpv. 2

²Il Consiglio di Stato decide sulla domanda e sulle eventuali opposizioni tenendo conto della migliore utilizzazione dell'acqua nell'interesse della collettività.

Art. 25 cpv. 2

²Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso nel termine di quindici giorni al Consiglio di Stato.

Art. 32 cpv. 3

³Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso nel termine di quindici giorni al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

LXXI.

La legge del 21 luglio 1913 sui consorzi è modificata come segue:

Art. 10

¹I ricorsi che contestano la pubblica utilità sono decisi dal Gran Consiglio.

²Cresciuta in giudicato la dichiarazione di pubblica utilità, il Consiglio di Stato pronuncia sulle altre opposizioni e costituisce il consorzio fissandone la sede.

³Contro le decisioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 32

¹Le decisioni della delegazione consortile e dell'assemblea possono essere impugate con ricorso al Consiglio di Stato.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

³*Abrogato.*

LXXII.

Il decreto legislativo del 17 settembre 1928 regolante gli scavi all'alveo dei laghi, fiumi e torrenti è modificato come segue:

TITOLO - LEGGE REGOLANTE GLI SCAVI ALL'ALVEO DEI LAGHI, FIUMI E TORRENTI

Art. 2

¹Chiunque intenda procedere a dette estrazioni deve chiedere l'autorizzazione al Dipartimento, il quale sente il preavviso della delegazione consortile, là dove esiste consorzio per la sistemazione e correzione di corsi d'acqua.

²L'autorizzazione può essere modificata e revocata in ogni tempo, quando ciò sia imposto da un interesse pubblico prevalente.

³Essa è in particolare revocabile quando il suo esercizio pregiudichi la sicurezza degli argini esistenti o l'equilibrio del corso d'acqua in genere o quando l'interessato non si attenga alle condizioni dell'autorizzazione.

⁴La revoca non implica obbligo di indennità.

⁵Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

LXXIII.

La legge del 7 ottobre 2002 sull'utilizzazione delle acque è modificata come segue:

Art. 32 cpv. 2

²*Abrogato.*

Art. 35

Ricorsi

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di trenta giorni.

LXXIV.

La legge cantonale dell'8 febbraio 1994 sull'energia è modificata come segue:

Art. 19

Ricorsi

¹Contro le decisioni comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato in conformità alla legge organica comunale del 10 marzo 1987.

²Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

³Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 20 cpv. 2

²Per la denuncia all'autorità giudiziaria fa stato l'art. 181 del Codice di procedura penale.

LXXV.

La legge del 25 giugno 1958 istitutiva l'Azienda elettrica ticinese è modificata come segue:

Art. 19a (nuovo)

Rimedi di diritto

Contro le decisioni di diritto amministrativo dell'azienda è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

LXXVI.

La legge del 24 marzo 2004 concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti è modificata come segue:

Capitolo IIIa (nuovo) - Rimedi di diritto

Art. 21a (nuovo)

Autorità di ricorso

Contro le decisioni di diritto amministrativo dell'ACR è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

LXXVII.

Il decreto legislativo del 16 marzo 1994 concernente la limitazione degli orari di apertura delle stazioni di distribuzione e di vendita dei carburanti nel Sottoceneri è modificato come segue:

Art. 6 cpv. 2

²Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

LXXVIII.

La legge del 5 febbraio 1996 sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 5

⁵*Abrogato.*

Art. 19a (nuovo)

Rimedi di diritto

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

LXXIX.

Il decreto legislativo del 30 maggio 2005 concernente la raccolta di funghi è modificato come segue:

TITOLO - LEGGE CONCERNENTE LA RACCOLTA DI FUNGHI

Art. 4 cpv. 2

²Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

LXXX.

La legge cantonale del 12 dicembre 2001 sulla protezione della natura è modificata come segue:

Art. 45 cpv. 2

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

LXXXI.

Il decreto legislativo del 28 febbraio 1944 concernente la conservazione dei musei storici e archeologici è modificato come segue:

TITOLO - LEGGE CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEI MUSEI STORICI E ARCHEOLOGICI

Art. 14

¹Ogni contestazione a dipendenza del presente decreto è decisa dal Dipartimento, che può valersi del preavviso della Commissione dei beni culturali.

²Contro le decisioni del Dipartimento e della Commissione dei beni culturali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

LXXXII.

La legge cantonale dell'11 novembre 1968 sul lavoro è modificata come segue:

Art. 26

Ricorsi

¹Contro le decisioni del Dipartimento di cui agli art. 18 e 23 è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato di cui all'art. 22 è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

³Contro le decisioni dell'Autorità cantonale competente in applicazione della legge federale o della presente legge è per il resto proponibile il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

⁴È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative; nel caso di ricorsi contro le decisioni pronunciate in virtù del diritto federale, sono inoltre applicabili gli art. 56 e 58 della legge federale.

LXXXIII.

La legge del 12 marzo 1984 di applicazione alla legge federale sul lavoro a domicilio del 20 marzo 1981 è modificata come segue:

Art. 6

Autorità di ricorso

Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

LXXXIV.

La legge di applicazione della legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro è adottata come segue:

visto l'articolo 20 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL),

Art. 1

Il conferimento del carattere obbligatorio generale a contratti collettivi di lavoro, e l'eventuale abrogazione dell'obbligatorietà generale, sono pronunciati dal Consiglio di Stato. La nomina di periti indipendenti è pure di competenza del Consiglio di Stato.

Art. 2

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per:

- a. l'istruzione delle domande;
- b. la sorveglianza sulle casse di compensazione ed altre istituzioni, come all'art. 5 cpv. 2 LOCCL;
- c. i controlli in conformità dell'art. 6 LOCCL;
- d. la determinazione delle spese e la ripartizione fra le associazioni interessate.

Art. 3

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

LXXXV.

La legge del 13 ottobre 1997 sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati è modificata come segue:

Art. 30 cpv. 4

⁴Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

LXXXVI.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è modificata come segue:

Art. 246 cpv. 3

³Per un medesimo periodo fiscale può essere presentata una sola domanda di condono. Contro la decisione di condono è data facoltà di reclamo all'autorità di condono e contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

LXXXVII.

La legge del 22 giugno 1994 sui sussidi cantonali è modificata come segue:

Art. 23a (nuovo)

Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, riservate le leggi speciali.

²Contro le decisioni del Gran Consiglio concernenti sussidi obbligatori è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, riservate le leggi speciali.

LXXXVIII.

La legge del 17 ottobre 1977 di applicazione e di complemento della legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane è modificata come segue:

Art. 27 cpv. 1

¹Le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive.

LXXXIX.

La legge del 21 dicembre 1994 sugli esercizi pubblici è modificata come segue:

Art. 71 cpv. 1 e 3

¹Contro le decisioni dei Municipi, del Dipartimento, della direzione dei corsi e della Commissione d'esame in materia di conseguimento dei certificati di capacità è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della decisione. È riservato l'art. 72.

³Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

XC.

La legge del 25 giugno 1997 per l'innovazione economica è modificata come segue:

Art. 29

Abrogato.

XCI.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra immediatamente in vigore.